

**ATTIVA** raccolto



## **Polizza sulle rese per l'insieme delle Avversità Catastrofali di Frequenza e Accessorie**

Il presente Set Informativo si compone di:

- DIP – Documento informativo precontrattuale
- DIP Aggiuntivo – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Definizioni

***Un contratto semplice e chiaro:***

***Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Chiari” coordinato dall’ANIA.***

**Ultimo aggiornamento: 10.02.2026**

**PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA**

# Assicurazione Rischi Non Agevolati Collettivi

## Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. Prodotto: "ATTIVA RACCOLTO - Assicurazione Rischi Non Agevolati Collettivi"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

### Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza sulle rese prevede un Indennizzo per i danni provocati ai Prodotti agricoli da Avversità catastrofali, di frequenza e accessorie.



#### Che cosa è assicurato?

Generali Italia si obbliga a indennizzare:

- ✓ la mancata o diminuita produzione
- ✓ il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali per i prodotti assicurabili che riguardano le singole colture descritte nel Certificato di Assicurazione

causati dalle seguenti Avversità:

- catastrofali (Alluvione, Gelo, Brina e Siccità);
- di frequenza (Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Vento Forte);
- accessorie (Sbalzo termico, Vento caldo, Colpo di sole/Ondata di calore)

se detti eventi sono indicati in Certificato di Assicurazione.

La copertura riguarda il Prodotto mercantile relativo a un solo ciclo produttivo e immune da malattia, tara o difetto.

Ai fini della verifica dell'operatività della copertura, si prendono in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da Istituti o Enti pubblici preposti alla rilevazione di tali dati, nonché da Radarmeteo S.r.l., secondo gli standard internazionali previsti dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all'area su cui insiste la Partita danneggiata.



#### Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

Generali Italia non è obbligata in alcun caso per:

- × danni che si sono verificati a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, se il Contraente o l'Aderente/Assicurato non dimostrano che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi;
- × formazione di ruscelli o allagamenti dovuti a errata sistemazione del terreno;
- × innalzamento della falda idrica non dovuto a eventi in garanzia;
- × abbassamento della falda idrica che provoca il fenomeno del cuneo salino;
- × incendio;
- × danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che ha preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- × danni dovuti a errate pratiche agronomiche o colturali o ad allettamento per eccesso di concimazione;
- × danni dovuti a malfunzionamento o rottura degli impianti di irrigazione;
- × danni dovuti a fitopatie;
- × danni che si sono verificati in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- × danni dovuti ad Alluvione su coltivazioni che si trovano in terreni di golena, cioè i terreni tra la riva di un fiume e l'argine artificiale nella porzione del letto del fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- × danni dovuti a non puntuale raccolta del Prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, dovuta a qualsiasi causa (per esempio: atmosferica, mancato accesso in campo delle macchine operatrici, di mercato, indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi);
- × danni dovuti a cause fisiologiche o alla normale alternanza di produzione della coltura;
- × produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione.

Sono inoltre previste esclusioni specifiche per i singoli Prodotti, che sono indicate nel DIP aggiuntivo.



#### Ci sono limiti di copertura?

La copertura è prestata con i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e i periodi di inefficacia della copertura che sono indicati nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.

Per Franchigia si intende la percentuale di danno che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro.

Per Limite di Indennizzo si intende la massima percentuale indennizzabile della somma assicurata interessata dal Sinistro al netto della Franchigia.

Per periodo di inefficacia della copertura si intende il periodo di tempo, successivo alla data di Notifica indicata nel Certificato di Assicurazione, durante il quale la stessa, in tutto o in parte, non opera.



#### Dove vale la copertura?

L'assicurazione ha efficacia in Italia.



### Che obblighi ho?

L'Aderente/Assicurato deve:

- Alla sottoscrizione del contratto, rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- Assicurare la Produzione ordinariamente ottenibile nell'anno. Per le Produzioni soggette a disciplinari, le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi stabiliti nei disciplinari stessi;
- Fornire, per singole Varietà:
  - la documentazione delle effettive Produzioni nei cinque anni precedenti per dimostrare la congruità della resa assicurata;
  - le mappe catastali relative alle Partite assicurate, e il piano colturale del fascicolo aziendale.
- Garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici.

In caso di Sinistro, l'Aderente/Assicurato deve:

- Avvisare l'Agenzia alla quale è assegnato il Certificato di Assicurazione entro tre giorni da quando il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, senza raccogliere il Prodotto prima della rilevazione definitiva del danno. I Prodotti giunti a maturazione possono essere raccolti dopo aver informato Generali Italia e devono essere lasciati in campo adeguati campioni;
- Al momento della denuncia del Sinistro, chiedere la perizia; per i danni da Grandine la denuncia può essere effettuata anche per memoria, invece che con richiesta di perizia e in tal caso, può essere successivamente trasformata in denuncia con richiesta di perizia, entro 30 giorni dalla raccolta;
- Rispettare gli obblighi specifici previsti per le singole Avversità;
- Eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture.

La denuncia fatta con ritardo, tale da non permettere la corretta valutazione tecnica da parte del perito, comporta la redazione di un bollettino con perizia negativa.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle garanzie.



### Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato dal Contraente alla data indicata nella Polizza Collettiva mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente intestato a Generali Italia nella stessa indicato ed è determinato sulla base dei Certificati di Assicurazione sottoscritti tra Generali Italia e i singoli Aderenti/Assicurati.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

Salvo quanto diversamente disposto nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili relative alle singole colture descritte nel rispettivo Certificato di Assicurazione, la copertura decorre dal terzo giorno successivo a quello di Notifica per le Avversità Grandine e Vento Forte, dal dodicesimo giorno successivo a quello della Notifica per le Avversità Gelo e Brina, Alluvione, Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia e Sbalzo termico, dal trentesimo giorno successivo a quello della Notifica per l'Avversità Siccità, Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore.

Per le colture a ciclo primaverile-estivo, la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima, se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 10 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili. Per le colture a ciclo autunno-invernale la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima, se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 30 luglio dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di Semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.



### Come posso disdire la polizza?

Se una o più Partite della coltura assicurata viene danneggiata da eventi indicati nel Certificato di Assicurazione, è data facoltà all'Aderente/Assicurato di richiedere l'anticipata risoluzione del contratto. L'anticipata risoluzione del contratto è possibile se il danno è tale da dover sostituire la coltura con la medesima o con altra specie, o se non è più conveniente proseguire con la coltura stessa. Tale richiesta deve essere inviata a mezzo raccomandata, telegramma o fax all'Agenzia cui è assegnato il contratto o a Generali Italia.

# Assicurazione Rischi Non Agevolati Collettivi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: ATTIVA RACCOLTO Assicurazione Rischi Non Agevolati Collettivi

data di aggiornamento: 10/02/2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

## Società

**GENERALI ITALIA S.p.A.** è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: [www.generali.it](http://www.generali.it); indirizzo di posta elettronica: [info.it@generali.com](mailto:info.it@generali.com); indirizzo PEC: [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com) ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: € 9.102.202.252 di cui risultato economico di periodo € 1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto



### Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano nei limiti delle somme assicurate riportate nel Certificato di Assicurazione.

È prevista la seguente OPZIONE CON SCONTO DEL PREMIO:

Aumento Franchigia: è possibile optare per livelli di Franchigia più elevati (con il limite del 30%) per ottenere uno sconto del premio.

È prevista la seguente OPZIONE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

Tabelle di liquidazione danno di qualità: è possibile acquistare, con una maggiorazione di premio, tabelle di valutazione del danno che aumentano il risarcimento.



### Che cosa NON è assicurato?

A integrazione delle informazioni contenute nel DIP, Generali Italia non è obbligata per:

- Ciliegie: in seguito all'evento Eccesso di Pioggia sono esclusi i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "Cracking";
- Riso: sono esclusi i danni da sterilità manifestatisi a seguito di altre cause (ad esempio: fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali).



### Ci sono limiti di copertura?

A integrazione delle informazioni contenute nel DIP le Garanzie operano coi seguenti limiti:

#### Franchigia per danni singoli

- 1) **Avversità Grandine o Vento Forte:** la Franchigia applicata è pari a quella indicata sul Certificato di Assicurazione secondo la seguente tabella. In caso di danno combinato Grandine e Vento Forte la Franchigia da applicarsi è la maggiore tra le due indicate.

| Gruppo Prodotto                                           | Franchigia Minima<br>Grandine Applicata | Franchigia Minima<br>Vento Forte Applicata |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Agrumi, cereali minori, mais, riso                        | 10                                      | 15                                         |
| Drupacee, frutticole varie, leguminose, altri prodotti    | 15                                      | 15                                         |
| Pomacee, pomodoro, soia, uva da vino e da tavola          | 10                                      | 10                                         |
| Carciofi, cocomeri/meloni/peperoni, tabacco, vivai/piante | 20                                      | 20                                         |
| Olive                                                     | 10                                      | 20                                         |
| Orticole da seme                                          | 30                                      | 30                                         |

- 2) **Avversità diverse da Grandine e Vento Forte**, la Franchigia applicata è
- **se assicurata una combinazione di garanzie comprese le avversità catastrofali:**
    - 40% per i Gruppi Prodotto Drupacee, Pomacee, Frutticole Varie, Mais, Riso, Soia;
    - 30% per gli altri Gruppi Prodotto.
  - **se assicurata una combinazione di garanzie senza avversità catastrofali:**
    - 30% per tutti i Gruppi Prodotto.

#### Franchigia per danni combinati

Per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre Avversità in garanzia la Franchigia applicata è del 30% se i danni da Grandine o Vento Forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo e del 20% se i danni da Grandine o Vento Forte sono superiori alla metà del danno complessivo. Fanno eccezione:

- Drupacee, Pomacee, Frutticole varie, Mais, Riso e Soia assicurati con un pacchetto di garanzie che include le Avversità catastrofali per i quali la Franchigia applicata è del 40% se i danni da Grandine o Vento Forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo e del 30% se i danni da Grandine o Vento Forte sono superiori alla metà del danno complessivo;
- Orticole da seme per le quali la Franchigia applicata è sempre del 30%.

#### Limite di Indennizzo

- 1) Per i gruppi Prodotto Drupacee, Pomacee, Frutticole Varie, Mais, Soia e Riso **assicurati con una combinazione di garanzie comprese le Avversità catastrofali** sono applicati - per Partita - i seguenti Limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:
  - 30% per danni da Gelo/Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico, singoli o combinati;
  - 40% per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
  - 50% per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo;
  - 80% per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati.
2. Per i gruppi Prodotto non elencati al punto precedente e per le combinazioni **senza le Avversità catastrofali** sono applicati - per Partita - i seguenti Limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:
  - 50% per danni da Gelo/Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico, singoli o combinati;
  - 60% per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
  - 70% per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo;
  - 80% per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati.

#### Altri limiti di copertura:

- Salvo eventuali eccezioni indicate nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, la garanzia Siccità può essere prestata solo sulle Colture irrigue, colture che prevedono l'Irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della Produzione dichiarata;
- Pomodoro: per il Prodotto trapiantato dopo il 1° luglio, le Produzioni superiori a 500 q.li/ettaro, sono assicurabili solo a seguito di autorizzazione direzionale;
- Riso: in deroga a quanto indicato nella definizione di Sbalzo termico, sono risarcibili solo i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, che hanno causato sterilità, al di sotto dei 13°C, che avvengono per almeno 2 giorni consecutivi, verificatisi nei 15 giorni precedenti e nei 15 giorni successivi alla emissione della pannocchia cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli coltivatori, che non intendono avvalersi delle condizioni agevolate e/o sottostare ai vincoli previsti dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura e che abbiano espresso il bisogno di copertura relativo alla protezione dei beni per tutelarsi dai rischi relativi alla resa ordinaria delle produzioni vegetali conseguenti alle avversità atmosferiche identificate tra quelle di frequenza (Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve e Vento Forte), catastrofali (Gelo/Brina, Siccità e Alluvione), accessorie (Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico e Vento caldo).



### Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa Assicurazione percepiscono in media il 12,13% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>All'Impresa assicuratrice</b> | <p>Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187;</li> <li>• Tramite il sito internet della Compagnia <a href="http://www.generali.it">www.generali.it</a>, nella sezione Reclami;</li> <li>• Tramite mail all'indirizzo: <a href="mailto:reclami.it@generali.com">reclami.it@generali.com</a>.</li> </ul> <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente.</p> <p>Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Se il reclamo perviene all'agenzia o alla Direzione, questa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.</p> |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>All'IVASS</b>                                                                                                                         | <p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li> <li>b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>d) copia del reclamo presentato a Generali Italia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;</li> <li>e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li> </ul> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm</a>).</p> |
| <b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Arbitro Assicurativo</b>                                                                                                              | <p>È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione.</p> <p>Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (<a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a>) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mediazione</b>                                                                                                                        | <p>Nei casi in cui è già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:</p> <p>Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - email: <a href="mailto:generali_mediazione@pec.generaligroup.com">generali_mediazione@pec.generaligroup.com</a></p> <p>Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> tenuto dal Ministero della Giustizia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Negoziazione assistita</b>                                                                                                            | <p>In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>                                                                       | <p>Nel contratto è previsto che l'ammontare del danno è quantificato direttamente da Generali Italia o da un Perito da quest'ultima incaricato, con l'Aderente/Assicurato o con persona da lui designata, in base alla procedura descritta nel contratto medesimo. L'Aderente/Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello che si deve svolgere in base alle norme previste nel contratto di assicurazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## REGIME FISCALE

A questo contratto viene applicata un'aliquota fiscale del 2,5%.

## Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diritto all'oblio oncologico</b>                                                           | <p>Se il <b>cliente</b> è stato <b>precedentemente affetto da patologie oncologiche</b> - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - <b>non è tenuto</b> a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. <b>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni</b>, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le <b>patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi</b>, sono previsti <b>termini inferiori, indicati nella Tabella</b>, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link <a href="#">Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche</a>.</p> |
| <b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b> | <p>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>                                           | <p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>                                                                                                                                       |

# Indice



## ATTIVA RACCOLTO - RISCHI NON AGEVOLATI COLLETTIVI - STRUTTURA E DEFINIZIONI PAG.

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO 2

DEFINIZIONI 2

## ATTIVA RACCOLTO - RISCHI NON AGEVOLATI COLLETTIVI - NORME CHE VALGONO PER TUTTI I PRODOTTI PAG.



### Che cosa è assicurato?

7

Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione

7

Art. 1.2 - Caratteristiche degli Eventi Assicurati

7

Art. 1.3 - Dati meteorologici

7



### Che cosa NON è assicurato?

7

Art. 2.1 - Esclusioni

7



### Ci sono limiti di copertura?

8

Art. 3.1 - Franchigia

8

Art. 3.2 - Limite di Indennizzo

9

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 4.1 - Campioni                                                              | 11 |
| Art. 4.2 - Prodotti Biologici e Prodotti di secondo raccolto                     | 11 |
| <b>PRODOTTO UVA DA VINO</b>                                                      | 11 |
| Art. 5.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia                                | 11 |
| Art. 5.2 - Valutazione del danno                                                 | 11 |
| Art. 5.3 - Eccesso di Pioggia in prossimità della raccolta - Marcescenza         | 12 |
| Art. 5.4 - Denuncia di danno per Eccesso di Pioggia in prossimità della raccolta | 12 |
| <b>PRODOTTO UVA DA TAVOLA</b>                                                    | 12 |
| Art. 6.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia                                | 12 |
| Art. 6.2 - Valutazione del danno                                                 | 12 |
| <b>PRODOTTO FRUTTA</b>                                                           | 13 |
| Art. 7.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia                                | 13 |
| Art. 7.2 - Condizioni di operatività della garanzia                              | 13 |
| Art. 7.3 - Liquidazione del danno da Gelo e Brina                                | 13 |
| Art. 7.4 - Liquidazione del danno da Grandine e Vento Forte                      | 14 |
| <b>PRODOTTI OLIVE E AGRUMI</b>                                                   | 19 |
| Art. 8.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia                                | 19 |
| Art. 8.2 - Danni di qualità per il Prodotto Olive e Agrumi                       | 20 |
| <b>FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI</b>                                                  | 20 |
| Art. 9.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia                                | 21 |
| Art. 9.2 - Liquidazione del Danno                                                | 21 |
| <b>PRODOTTI ERBACEI</b>                                                          | 21 |
| Art. 10.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia                               | 21 |
| <b>PRODOTTI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (radice), CIPOLLA, CIPOLLINA</b>            | 21 |
| Art. 11.1 - Liquidazione del Danno                                               | 21 |
| <b>PRODOTTO CEREALI MINORI</b>                                                   | 22 |
| Art. 12.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia                               | 22 |
| <b>PRODOTTO CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHINE E ZUCCHE</b>                    | 22 |
| Art. 13.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia                               | 22 |
| Art. 13.2 - Liquidazione del danno                                               | 23 |
| <b>PRODOTTO FAGIOLI</b>                                                          | 24 |
| Art. 14.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia                               | 24 |
| <b>PRODOTTO MAIS</b>                                                             | 24 |
| Art. 15.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia                               | 24 |
| Art. 15.2 - Liquidazione del danno                                               | 25 |
| Art. 15.3 - Spese di salvataggio per danni precoci - Eccesso di Pioggia          | 25 |
| <b>PRODOTTO MELANZANE</b>                                                        | 25 |
| Art. 16.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia                               | 26 |

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 16.2 - Valutazione del danno                                                | 22 |
| <b>PRODOTTO PEPERONI E PEPERONCINI</b>                                           | 26 |
| Art. 17.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia                               | 26 |
| Art. 17.2 - Valutazione del danno                                                | 26 |
| <b>PRODOTTO PISELLI</b>                                                          | 27 |
| Art. 18.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia                               | 27 |
| <b>PRODOTTO POMODORO</b>                                                         | 27 |
| Art. 19.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia                               | 27 |
| Art. 19.2 - Operatività della garanzia                                           | 27 |
| Art. 19.3 - Spese di salvataggio per danni precoci                               | 27 |
| Pomodoro da industria                                                            | 28 |
| Art. 19.4 - Valutazione del danno                                                | 28 |
| Art. 19.5 - Delimitazione della garanzia                                         | 28 |
| <b>PRODOTTO RISO</b>                                                             | 29 |
| Art. 20.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia                               | 29 |
| Art. 20.2 - Avversità Sbalzo Termico                                             | 29 |
| <b>PRODOTTO SOIA</b>                                                             | 29 |
| Art. 21.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia                               | 29 |
| Art. 21.2 - Spese di salvataggio per danni precoci – Eccesso di Pioggia          | 29 |
| <b>PRODOTTO TABACCO</b>                                                          | 30 |
| Art. 22.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia                               | 30 |
| Art. 22.2 - Condizioni di operatività della garanzia                             | 30 |
| Art. 22.3 - Valutazione del Danno                                                | 30 |
| Art. 22.4 - Danni in prossimità della raccolta                                   | 30 |
| <b>VIVAI</b>                                                                     | 30 |
| <b>PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (Piante madre di vite portinnesti)</b>  | 31 |
| Art. 23.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia                               | 31 |
| Art. 23.2 - Caratteristiche del Prodotto                                         | 31 |
| Art. 23.3 - Valutazione del danno                                                | 31 |
| <b>PRODOTTO NESTI (Marze) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE</b>                       | 31 |
| Art. 24.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia                               | 31 |
| Art. 24.2 - Caratteristiche del Prodotto                                         | 31 |
| Art. 24.3 - Valutazione del danno                                                | 31 |
| <b>PRODOTTO VIVAI DI VITE (Barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)</b> | 32 |
| Art. 25.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia                               | 32 |
| Art. 25.2 - Caratteristiche del Prodotto                                         | 32 |
| Art. 25.3 - Valutazione del danno                                                | 32 |
| <b>PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO</b>                             | 33 |
| Art. 26.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia                               | 33 |
| Art. 26.2 - Oggetto della garanzia                                               | 33 |
| Art. 26.3 - Valutazione del danno                                                | 33 |
| <b>PRODOTTO VIVAI DA PIOPPI (Pioppi in Vivaio)</b>                               | 34 |

|                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 27.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia                                                                                      | 34 |
| Art. 27.2 - Valutazione del danno                                                                                                       | 34 |
| <b>PRODOTTO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (Vivaio)</b>                                                                | 35 |
| Art. 28.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia                                                                                      | 35 |
| Art. 28.2 - Valutazione del danno                                                                                                       | 35 |
| <b>ATTIVA RACCOLTO - RISCHI NON AGEVOLATI COLLETTIVI - NORME COMUNI</b>                                                                 |    |
| <b>PAG.</b>                                                                                                                             |    |
|  <b>Dove vale la copertura?</b>                        | 36 |
| Art. 29.1 - Validità territoriale                                                                                                       | 36 |
|  <b>Quando e come devo pagare?</b>                     | 36 |
| Art. 30.1 - Pagamento del Premio                                                                                                        | 36 |
|  <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b> | 36 |
| Art. 31.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia                                                                                      | 36 |
|  <b>Che obblighi ho?</b>                               | 37 |
| <b>Che obblighi ha l'impresa</b>                                                                                                        |    |
| Art. 32.1 - Quantitativi assicurabili e Obblighi dell'Aderente/Assicurato                                                               | 37 |
| Art. 32.2 - Ispezione dei prodotti assicurati                                                                                           | 37 |
| Art. 32.3 - Modifiche all'Assicurazione                                                                                                 | 37 |
| Art. 32.4 - Comunicazione tra le Parti                                                                                                  | 37 |
| Art. 32.5 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali                                                       | 37 |
| Art. 32.6 - Dichiarazioni dell'Aderente/Assicurato - Variazioni del rischio                                                             | 38 |
| Art. 32.7 - Assicurazione presso diversi assicuratori                                                                                   | 38 |
| Art. 32.8 - Anticipata risoluzione del contratto                                                                                        | 38 |
| Art. 32.9 - Rinvio alle norme di legge                                                                                                  | 38 |
| <b>ATTIVA RACCOLTO - RISCHI NON AGEVOLATI COLLETTIVI - NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO</b>                                        |    |
| <b>PAG.</b>                                                                                                                             |    |
|  <b>Che obblighi ho?</b>                             | 39 |
| <b>Che obblighi ha l'impresa</b>                                                                                                        |    |
| Art. 33.1 - Obblighi dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro                                                                       | 39 |
| Art. 33.2 - Modalità per la determinazione del danno                                                                                    | 39 |
| Art. 33.3 - Mandato del perito                                                                                                          | 39 |
| Art. 33.4 - Perizia preventiva                                                                                                          | 40 |
| Art. 33.5 - Norme per la quantificazione del danno                                                                                      | 40 |
| Art. 33.6 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta                                                                          | 40 |
| Art. 33.7 - Perizia d'appello                                                                                                           | 41 |
| Art. 33.8 - Norme particolari della perizia d'appello                                                                                   | 41 |
| Art. 33.9 - Modalità della perizia d'appello                                                                                            | 41 |
| Art. 33.10 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia                                                                   | 41 |

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 33.11 - Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio                                     | 42 |
| Art. 33.12 - Esagerazione dolosa del danno                                                      | 42 |
| Art. 33.13 - Pagamento dell'Indennizzo                                                          | 42 |
| <b>DEFINIZIONI VALIDE PER LE TABELLE LIQUIDATIVE</b>                                            | 43 |
| Art. 34.1 - Analisi del Danno - Prodotto Frutta Tabelle A e B                                   | 43 |
| Art. 34.2 - Analisi del Danno – COCOMERI, MELONI, PEPERONI, POMODORO, ZUCCHE E ZUCCHINE         | 44 |
| Art. 34.3 - Analisi del Danno – Prodotto Vivai piante da Frutto, Pomacee, Drupacee e Actinidia  | 45 |
| Art. 34.4 - Analisi del Danno - Prodotto Vivai di Pioppi                                        | 45 |
| Art. 34.5 - Analisi del Danno - Prodotto piante di viti portainnesti, i nesti e i vivai di vite | 46 |
| <b>ELENCO DELLE SPECIE AGRICOLE</b>                                                             | 47 |

## PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

### IL PRODOTTO “ATTIVA RACCOLTO - RISCHI NON AGEVOLATI COLLETTIVI”

Questo prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli coltivatori, che non intendono avvalersi delle condizioni agevolate o sottostare ai vincoli previsti dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA) e che hanno espresso il bisogno di copertura relativo alla protezione dei beni per tutelarsi dai rischi relativi alla resa ordinaria delle produzioni vegetali che conseguono alle Avversità atmosferiche identificate tra quelle di frequenza (Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve e Vento Forte), catastrofali (Gelo/Brina, Siccità e Alluvione), accessorie (Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico e Vento caldo).

### FUNZIONAMENTO

L'agricoltore sottoscrive un Certificato di Assicurazione che contiene, il dettaglio dei beni assicurati e delle garanzie acquistate e richiama la Polizza Collettiva sottoscritta dal Consorzio di Difesa di cui è Socio.

Le presenti Condizioni di assicurazione fissano decorrenza e scadenza delle garanzie e per alcuni Prodotti anche la modalità di valutazione del danno che tiene in considerazione le specificità proprie della coltura e che viene effettuata da periti specializzati incaricati da Generali Italia.

La garanzia **copre un solo ciclo produttivo** e termina alla raccolta del prodotto, salvo alcune eccezioni indicate nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

### AVVERTENZE

**Dal danno indennizzabile viene dedotta la Franchigia e applicati Limiti di Indennizzo** variabili in funzione della specie assicurata e dell'Avversità che ha prodotto il danno.

## LA STRUTTURA DEL CONTRATTO

Il Prodotto “Attiva Raccolto” comprende il Certificato di Assicurazione e le presenti Condizioni di assicurazione. La documentazione precontrattuale del prodotto “Attiva Raccolto” è composta da DIP e DIP aggiuntivo. La struttura delle Condizioni di assicurazione è la seguente:

- **DEFINIZIONI;**
- **NORME CHE VALGONO PER TUTTI I PRODOTTI;**
- **CONDIZIONI SPECIALI PER I PRODOTTI ASSICURABILI;**
- **NORME COMUNI;**
- **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO** comprensive delle **DEFINIZIONI VALIDE PER LE TABELLE LIQUIDATIVE**
- **ELENCO DELLE SPECIE AGRICOLE.**

## DEFINIZIONI

Nelle presenti Condizioni di assicurazione ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola:

### DEFINIZIONI COMUNI

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anterischio</b>                  | Il danno provocato al Prodotto assicurato da Avversità in garanzia, prima della decorrenza della copertura assicurativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Assicurazione</b>                | Il contratto di Assicurazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Aderente/Assicurato</b>          | Il soggetto, imprenditore agricolo, Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice civile e successive modifiche o integrazioni, socio del Contraente, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Attecchimento</b>                | Il corretto sviluppo dell'apparato radicale successivo al Trapianto, necessaria premessa per il buon risultato produttivo, a seguito dell'operazione di Trapianto sul terreno della coltura stessa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Azienda Agricola</b>             | Complesso di beni organizzati dall'imprenditore agricolo, Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice civile e successive modifiche o integrazioni costituito da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice civile e successive modifiche o integrazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Avversità</b>                    | Gli eventi assicurabili, definiti nelle Definizioni relative agli eventi assicurabili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Acque superficiali</b>           | Acque provenienti da laghi, bacini, fiumi e corsi d'acqua naturali/artificiali gestiti da un ente esterno all'Azienda Agricola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bollettino di Campagna</b>       | Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Certificato di Assicurazione</b> | L'adesione alla Polizza Collettiva convalidata dal Contraente, che contiene: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato vuole assicurare ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;</li> <li>• l'indicazione dell'identificativo PGIR del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del Premio, della Soglia di danno e della Franchigia;</li> <li>• gli appezzamenti delle singole colture individuati tramite i dati catastali e corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;</li> <li>• tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative all'Assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs. 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura nonché al D.M. MIPAAF 0001994 del 29/07/09.</li> </ul> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Culture irrigue</b>           | Coltivazioni che beneficiano di una regolare Irrigazione. Il ricorso all'Irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Convalida</b>                 | Conferma, da parte del Contraente, della qualità di socio dell'Aderente/Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Contraente</b>                | Il soggetto che stipula l'Assicurazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Emergenza</b>                 | Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Franchigia</b>                | Percentuale di danno che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Generali Italia</b>           | L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa, 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Giorni lavorativi</b>         | Giorni non festivi dal lunedì al venerdì.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Impianti di difesa attiva</b> | Impianti che riducono l'impatto delle Avversità, ad esempio reti antigrandine e impianti antibirina. Non sono comprese le reti unicamente anti insetto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Indennizzo</b>                | La somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Intermediario</b>             | Agente, broker o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all'art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 Codice delle assicurazioni private.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Irrigazione</b>               | Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la Produzione assicurata.                                                                                                                                          |
| <b>Limite di Indennizzo</b>      | La massima percentuale indennizzabile della somma assicurata interessata dal Sinistro al netto della Franchigia contrattuale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Notifica</b>                  | Comunicazione a Generali Italia dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'Intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, fatta con trasmissione telematica. Essa deve contenere almeno: nome Aderente/Assicurato, prodotto, valore, comune, foglio e particella, Franchigia, garanzia.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Partita</b>                   | La porzione di terreno, con una superficie dichiarata, confini fisici senza soluzione di continuità e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di Assicurazione, coltivato con la medesima Varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune condotti dall'Impresa Agricola assicurata. Nel caso di partite superiori a 10 ettari è possibile la suddivisione in più partite di dimensioni minime di 5 ettari aventi elementi identificativi certi. |
| <b>Perito</b>                    | Il professionista abilitato all'esercizio della professione ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato alla rilevazione dei danni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Produzione</b>                | Il risultato (resa) dell'intera Azienda Agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Polizza Collettiva</b>        | Il contratto con il quale Generali Italia e il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per i Certificati di Assicurazione che vengono stipulati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Premio</b>                    | La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a titolo di corrispettivo della prestazione delle garanzie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prezzo</b>                    | Il valore unitario del Prodotto assicurato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prodotto</b>                  | Le singole specie o sottospecie botaniche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Radarmeteo</b>                | La società Radarmeteo S.r.l., che fornisce il servizio di rilevazione dei dati meteorologici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Resa assicurata</b>           | Il risultato della Produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, relativo al Prodotto oggetto dell'Assicurazione, coltivato in ogni Partita dell'azienda assicurata moltiplicato per il Prezzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                   |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Semina</b>                                                     | L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.                                                                                                  |
| <b>Sinistro</b>                                                   | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.                                                                                               |
| <b>SPEI</b> (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index) | Indice che raccoglie i dati relativi alle precipitazioni e alla evapotraspirazione, calcolato sul territorio comunale e su un arco temporale definito.                  |
| <b>Trapianto</b>                                                  | La messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.                                                                                                    |
| <b>Varietà</b>                                                    | Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, che appartengono alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. |
| <b>Waterspot</b>                                                  | Fenomeno specifico degli Agrumi consistente in macchie idropiche dovute all'imbibizione dell'albedo, causate da penetrazione di acqua attraverso il flavedo.            |

## DEFINIZIONI SPECIFICHE

## Uva da vino

|                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Disciplinare di produzione</b> | La norma di legge che definisce i requisiti produttivi e commerciali del Prodotto |
| <b>Varietà</b>                    | Quelle riportate nel Registro Nazionale delle Varietà di vite del Masaf           |

## Frutta precoce

|                                   |                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Albicocche precoci</b>         | Tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Kioto                 |
| <b>Melograni precoci</b>          | Acco, Mollar de Elche e similari                                            |
| <b>Melograni tardivi</b>          | Wonderful e similari                                                        |
| <b>Pesche e nettarine precoci</b> | Tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Red-Haven.            |
| <b>Pere precoci</b>               | Tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà William.              |
| <b>Susine precoci</b>             | Tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Shiro o Goccia d'oro. |

## Mais

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mais da granella</b>   | La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare, umano o animale, raccolte a maturazione agronomica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Mais da biomassa</b>   | La garanzia riguarda la pianta intera, con un rapporto proporzionato spiga/pianta, raccolta a maturazione cerosa/farinosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Mais da insilaggio</b> | La garanzia riguarda la pianta intera, con un rapporto proporzionato spiga pianta, raccolta a maturazione cerosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Mais da seme</b>       | La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo Prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio, raccolte a maturazione agronomica. La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle Varietà coltivate, del rapporto di coltivazione tra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme e della data di Semina di ciascuna Partita. |
| <b>Mais dolce</b>         | La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di mais dolce per uso alimentare umano, raccolte a maturazione lattea inizio latte/cerosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pastone di mais:</b>   | Pastone: la garanzia riguarda la granella, raccolta a maturazione farinosa. Pastone integrale: la garanzia riguarda granella tutolo e brattee, raccolta a maturazione cerosa/farinosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Vivai**

|                      |                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attecchimento</b> | Formazione tra i bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato e tale da garantire il regolare sviluppo della pianta (innestata) nel suo complesso. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURABILI****Avversità Catastrofali**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alluvione</b> | Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Brina</b>     | Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Gelo</b>      | Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Siccità</b>   | Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni ed eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno 30 anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell'indice SPEI-3mesi. Tale condizione deve causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. |

**Avversità di Frequenza**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eccesso di Pioggia</b> | Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. È considerata Eccesso di Pioggia anche la precipitazione di breve durata – cosiddetto nubifragio – con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora. |
| <b>Eccesso di Neve</b>    | Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che causa effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della Produzione.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Grandine</b>           | Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vento Forte</b>        | Fenomeno ventoso che raggiunge almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul Prodotto assicurato, anche se causati dall'abbattimento dell'impianto arboreo.                                                                                                                                                                                                                     |

**Avversità Accessorie**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Colpo di sole/Ondata di calore</b> | Esposizione diretta ai raggi solari con temperature dell'aria di almeno 40°C, che ha per effetto esclusivamente scottature o ustioni del Prodotto. Per la sola Ondata di calore, il periodo di esposizione deve essere superiore ai 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e agosto, durante i quali le temperature devono essere sempre superiori ai 29°C di minima e ai 40°C di massima e devono causare effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione nelle fasi critiche di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie. |
| <b>Sbalzo termico</b>                 | Variazione della temperatura dell'aria che per durata e intensità causa effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento della temperatura dell'aria di almeno 12°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e 8°C delle minime nei tre giorni che precedono l'evento denunciato.                                                                                                                                                                 |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vento caldo</b> | Movimento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura dell'aria di almeno 40°C, che ha per effetto lessature o avvizzimento del Prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico). |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## NORME CHE VALGONO PER TUTTI I PRODOTTI



### Che cosa è assicurato?

#### Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione

Generali Italia indennizza la mancata o diminuita produzione e il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, causato dalle seguenti Avversità:

- catastrofali: Alluvione, Gelo, Brina e Siccità;
- di frequenza: Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Vento Forte;
- accessorie: Sbalzo Termico, Vento Caldo e Colpo di Sole/Ondata di calore;

solo se questi eventi sono assicurati nel Certificato di Assicurazione.

La garanzia riguarda il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

#### Art. 1.2 - Caratteristiche degli Eventi Assicurati

Gli effetti degli eventi in garanzia, escluso l'evento Grandine, devono essere riscontrati su una pluralità di enti o prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone che hanno caratteristiche orografiche analoghe e devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante o la compromissione del Prodotto.

Per gli eventi Eccesso di Pioggia e Siccità, l'arco temporale considerato si intende riferito ai giorni precedenti la data dell'evento riportata sulla denuncia di danno e per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di 5 anni.

**Per l'evento Eccesso di Pioggia i danni sono risarcibili solo per gli effetti provocati dall'asfissia radicale.**

**Salvo eventuali eccezioni indicate nelle Condizioni Speciali per i prodotti assicurabili, la garanzia Siccità può essere prestata solo sulle Colture irrigue, colture che prevedono l'Irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della Produzione dichiarata. La perdita di Produzione conseguente a Siccità è indennizzabile solo a seguito di esaurimento di Acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigazione che riducono o impediscono l'Irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.**

#### Art. 1.3 - Dati meteorologici

In caso di Sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori di riferimento, si prendono in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da Istituti o Enti pubblici preposti alla rilevazione di detti dati, oltre che da Radarmeteo, secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all'area su cui insiste la Partita danneggiata.

Il superamento dei valori di riferimento, così come previsti nelle definizioni, **è considerato con una tolleranza del:**

- **10% per l'Avversità Eccesso di Pioggia;**
- **5% per tutte le altre avversità ad eccezione di Grandine e Gelo/Brina.**

Tale superamento è messo in relazione alla fase fenologica e alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati e alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.



### Che cosa NON è assicurato?

#### Art. 2.1 - Esclusioni

Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, Generali Italia non è obbligata per:

- a) **danni che si sono verificati a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine**, se il Contraente o l'Aderente/Assicurato non dimostrano che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) **formazione di ruscelli o allagamenti dovuti ad errata sistemazione del terreno;**
- c) **innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;**
- d) **abbassamento della falda idrica che provoca il fenomeno del cuneo salino;**
- e) **incendio;**
- f) **danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che ha preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;**

- g) danni dovuti ad errate pratiche agronomiche o colturali a una non puntuale esecuzione delle stesse o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
- h) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- i) danni dovuti a fitopatie;
- j) danni che si sono verificati in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- k) danni dovuti ad Alluvione su coltivazioni che si trovano in terreni di golena, cioè i terreni situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale, nella porzione del letto del fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- l) danni dovuti a non puntuale raccolta del Prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, dovuta a qualsiasi causa (per esempio: atmosferica, mancato accesso in campo delle macchine operatrici, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi);
- m) danni dovuti a cause fisiologiche o alla normale alternanza di Produzione della coltura;
- n) Produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione.



### Ci sono limiti di copertura?

#### Art. 3.1 - Franchigia

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna Partita assicurata di una Franchigia, il cui valore è indicato sul Certificato di Assicurazione per ciascuna Avversità assicurata.

Nel caso di sinistri provocati da Avversità con franchigie diverse o coincidenti, la Franchigia applicata al danno complessivo è comunque univoca e viene determinata come segue:

#### Franchigia per danni singoli:

- 1) **Avversità Grandine o Vento Forte**, la Franchigia applicata è pari a quella indicata sul Certificato di Assicurazione secondo la seguente tabella.  
In caso di danno combinato Grandine e Vento forte la Franchigia da applicarsi è la maggiore tra le due indicate.

| Gruppo Prodotto          | Franchigia Minima<br>Grandine Applicata | Franchigia Minima<br>Vento Forte Applicata |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| AGRUMI                   | 10                                      | 15                                         |
| ALTRI PRODOTTI           | 15                                      | 15                                         |
| CARCIOFI                 | 20                                      | 20                                         |
| CEREALI MINORI           | 10                                      | 15                                         |
| COCOMERI/MELONI/PEPERONI | 20                                      | 20                                         |
| DRUPACEE                 | 15                                      | 15                                         |
| FRUTTICOLE VARIE         | 15                                      | 15                                         |
| LEGUMINOSE               | 15                                      | 15                                         |
| MAIS                     | 10                                      | 15                                         |
| OLIVE                    | 10                                      | 20                                         |
| ORTICOLE DA SEME         | 30                                      | 30                                         |
| POMACEE                  | 10                                      | 10                                         |
| POMODORO                 | 10                                      | 10                                         |
| RISO                     | 10                                      | 15                                         |
| SOIA                     | 10                                      | 10                                         |
| TABACCO                  | 20                                      | 20                                         |
| UVA DA TAVOLA            | 10                                      | 10                                         |
| UVA DA VINO              | 10                                      | 10                                         |
| VIVAI/PIANTE             | 20                                      | 20                                         |

Per il dettaglio delle singole specie agricole facenti parte dei Gruppi Prodotto sopraindicati si rimanda all'“Elenco delle

Specie agricole”.

- 2) **Avversità diverse da Grandine e Vento Forte**, la Franchigia applicata è:
- o **se assicurata una combinazione di garanzie con Avversità catastrofali**
    - **40%** per i Gruppi Prodotto Drupacee, Pomacee, Frutticole Varie, Mais, Riso, Soia.
    - **30%** per gli altri Gruppi Prodotto.
  - o **se assicurata una combinazione di garanzie senza Avversità catastrofali**
    - **30%** per tutti i Gruppi Prodotto.

#### Franchigia per danni combinati:

- 1) **Per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte** e da una qualsiasi delle altre Avversità in garanzia la Franchigia applicata è pari a quella indicata nella seguente tabella:

| Gruppo Prodotto          | Danni da Grandine e/o Vento Forte INFERIORI o uguali alla metà del danno complessivo |                             | Danni da Grandine e/o Vento Forte SUPERIORI alla metà del danno complessivo |                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                          | con garanzie catastrofali                                                            | senza garanzie catastrofali | con garanzie catastrofali                                                   | senza garanzie catastrofali |
| AGRUMI                   | 30                                                                                   | 30                          | 20                                                                          | 20                          |
| ALTRI PRODOTTI           | 30                                                                                   | 30                          | 20                                                                          | 20                          |
| CARCIOFI                 | 30                                                                                   | 30                          | 20                                                                          | 20                          |
| CEREALI MINORI           | 30                                                                                   | 30                          | 20                                                                          | 20                          |
| COCOMERI/MELONI/PEPERONI | 30                                                                                   | 30                          | 20                                                                          | 20                          |
| DRUPACEE                 | 40                                                                                   | 30                          | 30                                                                          | 20                          |
| FRUTTICOLE VARIE         | 40                                                                                   | 30                          | 30                                                                          | 20                          |
| LEGUMINOSE               | 30                                                                                   | 30                          | 20                                                                          | 20                          |
| MAIS                     | 40                                                                                   | 30                          | 30                                                                          | 20                          |
| OLIVE                    | 30                                                                                   | 30                          | 20                                                                          | 20                          |
| ORTICOLE DA SEME         | 30                                                                                   | 30                          | 30                                                                          | 30                          |
| POMACEE                  | 40                                                                                   | 30                          | 30                                                                          | 20                          |
| POMODORO                 | 30                                                                                   | 30                          | 20                                                                          | 20                          |
| RISO                     | 40                                                                                   | 30                          | 30                                                                          | 20                          |
| SOIA                     | 40                                                                                   | 30                          | 30                                                                          | 20                          |
| TABACCO                  | 30                                                                                   | 30                          | 20                                                                          | 20                          |
| UVA DA TAVOLA            | 30                                                                                   | 30                          | 20                                                                          | 20                          |
| UVA DA VINO              | 30                                                                                   | 30                          | 20                                                                          | 20                          |
| VIVAI/PIANTE             | 30                                                                                   | 30                          | 20                                                                          | 20                          |

#### Art. 3.2 - Limite di Indennizzo

- 1) Per i gruppi prodotto Drupacee, Pomacee, Frutticole Varie, Mais, Soia e Riso **assicurati con una combinazione di garanzie comprese le Avversità catastrofali** sono applicati - per Partita - i seguenti Limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:
- **30%** per danni da: Gelo-Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di Sole/Ondata di Calore, Vento Caldo e Sbalzo Termico, singoli o combinati;
  - **40%** per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
  - **50%** per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo;
  - **80%** per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati.

- 2) Per i gruppi Prodotto non elencati al punto precedente e per le combinazioni **senza le Avversità catastrofali** sono applicati - per Partita - i seguenti Limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:
- **50%** per danni da: Gelo-Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di Sole/Ondata di Calore, Vento Caldo e Sbalzo Termico, singoli o combinati;
  - **60%** per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
  - **70%** per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo;
  - **80%** per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati.

## CONDIZIONI SPECIALI PER I PRODOTTI ASSICURABILI

### Art. 4.1 - Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'Art. 33.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*, i campioni sono così determinati:

- cocomeri, meloni, melanzane, patate, peperoni, uva, e vivai di piante arboree: il campione deve essere costituito dalle due intere file di piante che insistono al centro della Partita assicurata;
- frutta, olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata;
- leguminose: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file;
- pomodori: le tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della Partita assicurata;
- spinacio: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file;
- tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro della Partita assicurata e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo dell'appezzamento stesso.

### Art. 4.2 - Prodotti Biologici e Prodotti di secondo raccolto

Per i prodotti biologici **deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto**.

Per i prodotti di secondo raccolto, seminati in successione ad altra coltura, **deve essere riportato sul Certificato di Assicurazione che si tratta di prodotto di secondo raccolto ed indicata la data di Semina o Trapianto**.

## PRODOTTO UVA DA VINO

### Art. 5.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia **decorre dalla schiusa delle gemme e termina non oltre le ore 12.00 del 20 ottobre**.

**La garanzia Siccità indennizza anche i danni su colture NON irrigue.**

### Art. 5.2 - Valutazione del danno

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle convenzionali (per i coefficienti non indicati in tabella si opera per interpolazione):

| Tab. A                                                | Tabella liquidazione Uva da Vino |    |    |    |    | Avversità Grandine, Vento Forte, Eccesso Pioggia e Colpo di sole |    |        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Percentuale perdita di quantità                       | 0                                | 10 | 20 | 30 | 40 | 50                                                               | 60 | 70/100 |
| Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo | 0                                | 3  | 6  | 9  | 13 | 18                                                               | 24 | 30     |

| Tab. B                                                | Tabella liquidazione Uva da Vino |    |    |    |    | Avversità Grandine, Vento Forte, Eccesso Pioggia e Colpo di sole |    |        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Percentuale perdita di quantità                       | 0                                | 10 | 20 | 30 | 40 | 50                                                               | 60 | 70/100 |
| Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo | 0                                | 6  | 12 | 18 | 26 | 36                                                               | 48 | 60     |

| Tab. C                                                        | Tabella liquidazione Uva da Vino |    |    |    |    | Avversità Grandine, Vento Forte, Eccesso Pioggia e Colpo di sole |    |        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Percentuale perdita di quantità                               | 0                                | 10 | 20 | 30 | 40 | 50                                                               | 60 | 70/100 |
| Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo | 0                                | 8  | 18 | 26 | 36 | 48                                                               | 60 | 60     |

Tali tabelle di maggiorazione si applicano ai sinistri accaduti successivamente alla formazione dell'acino.

#### **Art. 5.3 - Eccesso di Pioggia in prossimità della raccolta - Marcescenza**

Sono compresi in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza causati dall'evento Eccesso di Pioggia che si è verificato nei 20 giorni precedenti e nei 5 giorni successivi la data di inizio della raccolta. La data di inizio della raccolta delle diverse Varietà di uva da vino è quella stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio della raccolta più tardiva. Le date di inizio della raccolta valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla cantina sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

**La quantificazione del danno deve avvenire non oltre 5 giorni dalla data di inizio della raccolta stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona.**

#### **Art. 5.4 - Denuncia di danno per Eccesso di Pioggia in prossimità della raccolta**

A parziale modifica dell'Art. 33.1 - *Obblighi dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro – lett. a)*, l'Aderente/Assicurato, in presenza di marcescenza in prossimità della raccolta, deve darne avviso all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia che presta la garanzia, tramite PEC a [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com), o via e-mail a [sinistririschiagricoli@generali.com](mailto:sinistririschiagricoli@generali.com) o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita.

## **PRODOTTO UVA DA TAVOLA**

#### **Art. 6.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alle ore 12.00 del:

- 30 ottobre per tutte le Varietà non coperte o non ricomprese al punto successivo
- 10 dicembre per le Varietà coperte da teli di plastica di Puglia e Sicilia.

La garanzia Vento Forte, cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 30 settembre per le Varietà non coperte.

Per gli impianti coperti con teli di plastica tutte le garanzie cessano con la graduale copertura del Prodotto e comunque non oltre il 15 agosto. In caso di successiva scopertura, la garanzia si riattiva previa comunicazione a Generali Italia tramite PEC a [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com), o via e-mail a [sinistririschiagricoli@generali.com](mailto:sinistririschiagricoli@generali.com) o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma da effettuarsi entro il terzo giorno precedente alla scopertura. Le garanzie cessano alle ore 12.00 del 10 dicembre.

**La garanzia Siccità indennizza anche i danni su colture NON irrigue.**

#### **Art. 6.2 - Valutazione del danno**

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

| Tab. A                                                                                     | Tabella liquidazione Uva da Tavola |    |    |    |    | Avversità Grandine, Vento Forte e Colpo di sole |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------------------------|
| Percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti al momento della raccolta | 0                                  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50/100                                          |
| Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo                              | 0                                  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50                                              |
| Per i coefficienti non indicati in tabella si opera per interpolazione                     |                                    |    |    |    |    |                                                 |

## PRODOTTO FRUTTA

### Art. 7.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'allegagione con l'esclusione della **Avversità Gelo che decorre dalla schiusa delle gemme**. La garanzia cessa alla maturazione di raccolta.

Per il Prodotto actinidia le garanzie Grandine, Vento Forte e Gelo/Brina decorrono dalla schiusa delle gemme, le restanti garanzie decorrono dall'allegagione e cessano alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre il 20 novembre.

Per il Prodotto pistacchio la garanzia decorre dall'allegagione e comunque non prima del 5 maggio e cessa il 20 settembre. La garanzia Vento Forte essa il 20 agosto.

Per il Prodotto noci la garanzia Vento Forte cessa 30 giorni prima della fase di maturazione di raccolta.

Per il Prodotto fico d'india Primofiore la garanzia decorre il 10 maggio e cessa alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 15 settembre.

Per il Prodotto fico d'india Bastardone la garanzia decorre il 10 luglio e cessa alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 5 dicembre.

### Art. 7.2 - Condizioni di operatività della garanzia

È assicurata anche la Produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, compresi i danni dovuti al malfunzionamento degli impianti stessi non causato da negligenza dell'Aderente/Assicurato utilizzati secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti con antibrina;
- impianti con rete antigrandine.

Sono compresi in garanzia anche:

- i danni da Grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del 15 maggio per le drupacee escluso le ciliegie, 25 maggio per pomacee e il 31 maggio l'actinidia, nei 10 giorni che precedono l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa, non oltre la fase di viraggio di colore del frutto per le ciliegie;
- i danni provocati al Prodotto assicurato dall'impianto stesso se viene danneggiato dalle Avversità oggetto di copertura assicurativa.

**L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal Certificato di Assicurazione.**

In seguito all'evento Eccesso di Pioggia - **ad eccezione del Prodotto ciliegie** - sono compresi in garanzia anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità o stagnazione di acqua nel terreno che provoca sul frutto il cosiddetto "Cracking" entro 20 giorni dalla raccolta.

### Ci sono limiti di copertura

**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

### Art. 7.3 - Liquidazione del danno da Gelo e Brina

Il danno verrà calcolato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

|    | <b>Tabella Liquidazione Actinidia, Albicocche, Cachi, Ciliegie, Mele, Nettare, Pere, Pesche, Susine</b>                                     | <b>Avversità Gelo e Brina</b> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                                            | <b>% danno</b>                |
| a) | Frutti illesi; placche di rugginosità di lieve estensione e/o imbrunimento lieve.                                                           | <b>0</b>                      |
| b) | Placche di rugginosità di media estensione e/o imbrunimento di media estensione;                                                            | <b>25</b>                     |
| c) | Placche di rugginosità di notevole estensione e/o imbrunimento di notevole estensione, deformazione lieve; cinghiatura di lieve estensione. | <b>40</b>                     |
| d) | Deformazione media; cinghiatura di media estensione.                                                                                        | <b>70</b>                     |
| e) | Deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione; frutti mancanti; avvizzimento.                                                      | <b>100</b>                    |

#### **Art. 7.4 - Liquidazione del danno da Grandine e Vento Forte**

Il danno complessivo è valutato secondo le classificazioni sotto riportate e relativi coefficienti.

| <b>Tab. A</b> | <b>Tabella liquidazione Actinidia</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Avversità Grandine o Vento Forte</b> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|               | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                                                                                                                             | <b>% danno</b>                          |
| a)            | Fiori (*) o frutti illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm <sup>2</sup> di superficie totale.                                                                                        | <b>0</b>                                |
| b)            | Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale.                                                                                          | <b>30</b>                               |
| c)            | Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cm <sup>2</sup> di superficie totale. | <b>60</b>                               |
| d)            | Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,0 cm <sup>2</sup> di superficie totale.                                                       | <b>80</b>                               |
| e)            | Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave; fiori (*) o frutti abbattuti; fiori (*) o frutti distrutti.                                                                | <b>100</b>                              |

| <b>Tab. B</b> | <b>Tabella liquidazione Actinidia</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Avversità Grandine o Vento Forte</b> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|               | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                                                                                                                             | <b>% danno</b>                          |
| a)            | Fiori (*) o frutti illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm <sup>2</sup> di superficie totale.                                                                                        | <b>0</b>                                |
| b)            | Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale.                                                                                          | <b>35</b>                               |
| c)            | Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cm <sup>2</sup> di superficie totale. | <b>65</b>                               |
| d)            | Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,0 cm <sup>2</sup> di superficie totale.                                                       | <b>85</b>                               |
| e)            | Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave; fiori (*) o frutti abbattuti; fiori (*) o frutti distrutti.                                                                | <b>100</b>                              |

(\*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

La lesione, ove non diversamente specificato, si riferisce al mesocarpo.

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto al punto B della tabella sopra riportata.

| Tab. A | TABELLA liquidazione Actinidia Gialla e Rossa                                                                                                                                                                                                                                       | Tutte le Avversità |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|        | CLASSIFICAZIONE DEL DANNO                                                                                                                                                                                                                                                           | %                  |
| a)     | Illesi;                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                  |
| b)     | singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm <sup>2</sup> di superficie totale.                                                                                                                                                                          | 30                 |
| c)     | Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cm <sup>2</sup> di superficie totale.                                                                                                                                                 | 60                 |
| d)     | Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm <sup>2</sup> di superficie totale.                                                        | 80                 |
| e)     | Più e numerose lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione media e grave; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm <sup>2</sup> di superficie totale; frutti abbattuti; frutti distrutti. | 100                |

| Tab. B | TABELLA liquidazione Actinidia Gialla e Rossa                                                                                                                                                                                                                                       | Tutte le Avversità |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|        | CLASSIFICAZIONE DEL DANNO                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| a)     | Illesi;                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                  |
| b)     | Singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm <sup>2</sup> di superficie totale.                                                                                                                                                                          | 35                 |
| c)     | Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cm <sup>2</sup> di superficie totale.                                                                                                                                                 | 65                 |
| d)     | Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm <sup>2</sup> di superficie totale.                                                        | 85                 |
| e)     | Più e numerose lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione media e grave; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm <sup>2</sup> di superficie totale; frutti abbattuti; frutti distrutti. | 100                |

Il danno da defogliazione, applicato al Prodotto residuo, viene valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

| DECADE DEL SINISTRO | % DI DEFOGLIAZIONE    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|                     | Fino a 30             | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|                     | COEFFICIENTE DI DANNO |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 3° MAGGIO           | 0                     | 8  | 11 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30  |
| 1° GIUGNO           | 0                     | 9  | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 28 | 30  |
| 2° GIUGNO           | 0                     | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 29 | 32 | 35  |
| 3° GIUGNO           | 0                     | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40  |
| 1° LUGLIO           | 0                     | 10 | 14 | 18 | 22 | 25 | 27 | 32 | 35  |
| 2° LUGLIO           | 0                     | 8  | 11 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30  |
| 3° LUGLIO           | 0                     | 6  | 8  | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25  |
| 1° AGOSTO           | 0                     | 5  | 7  | 9  | 11 | 12 | 13 | 15 | 18  |
| 2° AGOSTO           | 0                     | 4  | 5  | 7  | 8  | 9  | 11 | 13 | 15  |
| 3° AGOSTO           | 0                     | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |

| Tab. A | Tabella liquidazione Albicocche, Ciliegie, Nettare, Pesche, Susine                                                                                                                                                                                                                                 | Avversità Grandine o Vento Forte |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|        | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>% danno</b>                   |
| a)     | Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale (per le ciliegie 0,15 cm <sup>2</sup> ).                                                                                                                                      | <b>0</b>                         |
| b)     | Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm <sup>2</sup> di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cm <sup>2</sup> , per ciliegie 0,25 cm <sup>2</sup> ).                                                                                 | <b>25</b>                        |
| c)     | Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale (per albicocche e susine 1 cm <sup>2</sup> , per ciliegie 0,50 cm <sup>2</sup> ).                                      | <b>40</b>                        |
| d)     | Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale (per albicocche e susine 1 cm <sup>2</sup> , per ciliegie 0,50 cm <sup>2</sup> ). | <b>70</b>                        |
| e)     | Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.                                                                                                 | <b>100</b>                       |

| Tab. B | Tabella liquidazione Albicocche, Ciliegie, Nettare, Pesche, Susine                                                                                                                                                                                                                                 | Avversità Grandine o Vento Forte |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|        | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>% danno</b>                   |
| a)     | Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale (per le ciliegie 0,15 cm <sup>2</sup> ).                                                                                                                                      | <b>0</b>                         |
| b)     | Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm <sup>2</sup> di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cm <sup>2</sup> , per ciliegie 0,25 cm <sup>2</sup> ).                                                                                 | <b>35</b>                        |
| c)     | Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale (per albicocche e susine 1 cm <sup>2</sup> , per ciliegie 0,50 cm <sup>2</sup> ).                                      | <b>55</b>                        |
| d)     | Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale (per albicocche e susine 1 cm <sup>2</sup> , per ciliegie 0,50 cm <sup>2</sup> ). | <b>75</b>                        |
| e)     | Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.                                                                                                 | <b>100</b>                       |

| Tab. A | Tabella liquidazione Mele                                                                                                                                                                                           | Avversità Grandine o Vento Forte |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|        | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                                                                                                                    | <b>% danno</b>                   |
| a)     | Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm <sup>2</sup> di superficie totale.                                                                       | <b>0</b>                         |
| b)     | Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cm <sup>2</sup> di superficie totale.                                                                 | <b>25</b>                        |
| c)     | Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale.  | <b>40</b>                        |
| d)     | Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale. | <b>70</b>                        |
| e)     | Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.                                                             | <b>100</b>                       |

| Tab. B | Tabella liquidazione Mele                                                                                                                                                                                           | Avversità Grandine o Vento Forte |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|        | CLASSIFICAZIONI DEL DANNO                                                                                                                                                                                           | % danno                          |
| a)     | Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm <sup>2</sup> di superficie totale.                                                                       | 0                                |
| b)     | Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cm <sup>2</sup> di superficie totale.                                                                 | 35                               |
| c)     | Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale.  | 55                               |
| d)     | Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale. | 75                               |
| e)     | Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.                                                             | 100                              |

| Tab. A | Tabella liquidazione Pere                                                                                                                                                                          | Avversità Grandine o Vento Forte |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|        | CLASSIFICAZIONI DEL DANNO                                                                                                                                                                          | % danno                          |
| a)     | Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm <sup>2</sup> di superficie totale.                                                                          | 0                                |
| b)     | Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cm <sup>2</sup> di superficie totale.                                                                | 25                               |
| c)     | Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale. | 50                               |
| d)     | Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale.   | 80                               |
| e)     | Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.                                            | 100                              |

| Tab. B | Tabella liquidazione Pere                                                                                                                                                                          | Avversità Grandine o Vento Forte |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|        | CLASSIFICAZIONI DEL DANNO                                                                                                                                                                          | % danno                          |
| a)     | Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm <sup>2</sup> di superficie totale.                                                                          | 0                                |
| b)     | Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cm <sup>2</sup> di superficie totale.                                                                | 35                               |
| c)     | Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale. | 65                               |
| d)     | Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale.   | 80                               |
| e)     | Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.                                            | 100                              |

| Tab. A | Tabella liquidazione Cachi                                                                                                                                                 | Avversità Grandine o Vento Forte |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|        | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                                                                           | <b>% danno</b>                   |
| a)     | Illesi; segni di percossa o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale.                                      | 0                                |
| b)     | Qualche ammaccatura lieve o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,75 cm <sup>2</sup> di superficie totale.                         | 20                               |
| c)     | Più ammaccature lievi o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale.                                  | 40                               |
| d)     | Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale. | 75                               |
| e)     | Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante o incisioni profonde al mesocarpo; frutti distrutti.                                                                 | 100                              |

| Tab. A | Tabella liquidazione Pistacchio                                                                                                                                                                 | Avversità Grandine |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|        | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                                                                                                | <b>% danno</b>     |
| a)     | Frutto illeso, segni di percossa, qualche incisione superficiale del mallo (epicarpo) o formazione superficiale di essudato gommoso senza interessamento dell'endocarpo (guscio).               | 0                  |
| b)     | Più lesioni/incisioni superficiali del mallo o più formazioni superficiali di essudato gommoso; lieve lesione all'endocarpo con lieve alterazione cromatica e/o formazione di essudato gommoso. | 25                 |
| c)     | Più lesioni/incisioni all'endocarpo (guscio) o più alterazioni cromatiche e formazione di essudato gommoso, lieve lesione al seme.                                                              | 50                 |
| d)     | Lesioni/incisioni al seme, con deformazione (parte edule), con formazione di essudato gommoso.                                                                                                  | 75                 |
| e)     | Più lesioni o estesa lesione al seme, grave deformazione, con formazione di essudato gommoso; frutto asportato e/o distrutto.                                                                   | 100                |

Per i danni dovuti a grandinate precoci, prima dell'ingrossamento del seme, occorre attendere la completa maturazione del frutto per verificare il normale accrescimento e l'eventuale formazione di macchie al seme, in corrispondenza del punto di lesione o di alterazione cromatica dell'endocarpo (guscio).

| Tab. A | Tabella liquidazione Fico d'India                                                                                                                                                                                      | Avversità Grandine |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|        | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                                                                                                                       | <b>% danno</b>     |
| a)     | Illesi; lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale.                                                                                                          | 0                  |
| b)     | Qualche lesione lieve al mesocarpo; qualche ammaccatura lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale.                                                                   | 15                 |
| c)     | Più lesioni lievi al mesocarpo; qualche lesione media al mesocarpo; più ammaccature lievi; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale.                                       | 30                 |
| d)     | Numerose lesioni medie; più lesioni medie; qualche lesione notevole, ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale. | 65                 |
| e)     | Numerose lesioni medie; più e numerose lesioni notevoli; ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante; frutti distrutti.                                                                                      | 100                |

| Tab. A | Tabella liquidazione Mandorle e Noci                                         | Tutte le avversità |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|        | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                             | <b>% danno</b>     |
| a)     | Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine. | <b>0</b>           |
| b)     | Incisioni del mallo con lieve compromissione del guscio.                     | <b>40</b>          |
| c)     | Guscio compromesso fino al 50%.                                              | <b>70</b>          |
| d)     | Frutti distrutti.                                                            | <b>100</b>         |

## PRODOTTI OLIVE E AGRUMI

### Art. 8.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Per il Prodotto Olive, fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'allegagione e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre per le olive da tavola e il 10 novembre per le olive da olio.

La garanzia Vento Forte cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 30 settembre per le olive da tavola e del 15 ottobre per le olive da olio.

Per il Prodotto Agrumi, la garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle ore 12.00 del

- 1° giugno per i limoni di primo fiore;
- 1° luglio per arance, mandarance, tangeli, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma;
- 1° settembre per i limoni estivi (verdelli).

E termina alle ore 12.00 della data riportata in tabella l'anno successivo alla stipula.

**La garanzia Siccità per il Gruppo Prodotto Olive indennizza anche i danni sulle colture NON irrigue.**

### Ci sono limiti di copertura

**La garanzia Siccità per il Gruppo Prodotto Agrumi indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

| SPECIE                       | VARIETÀ                                             | SCADENZA GAR. GRANDINE | SCADENZA GAR. VENTO FORTE |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| LIMONI                       | Primofiore                                          | 31 gen                 | 15 gen                    |
| LIMONI                       | Invernale                                           | 31 mar                 | 15 mar                    |
| LIMONI                       | Bianchetto                                          | 31 mag                 | 15 mag                    |
| LIMONI                       | Verdello                                            | 31 lug                 | 15 lug                    |
| MANDARINI                    | Primosole                                           | 30 dic                 | 15 dic                    |
| MANDARINI                    | Etna                                                | 28 feb                 | 15 feb                    |
| MANDARINI                    | Ciaculli e Avana                                    | 30 mar                 | 15 mar                    |
| MANDARINI                    | Mandalate e Mandared                                | 30 apr                 | 15 apr                    |
| MANDARINI                    | Simeto                                              | 30 dic                 | 15 dic                    |
| MANDARANCE                   | Satsuma                                             | 30 nov                 | 15 nov                    |
| MANDARANCE                   | Spinoso                                             | 30 dic                 | 15 dic                    |
| MANDARANCE                   | Corsica II e Tacle                                  | 31 gen                 | 15 gen                    |
| MANDARANCE                   | Nova e Monreal                                      | 28 feb                 | 15 feb                    |
| MANDARANCE, TANGELI, KUMQUAT | Tutte                                               | 28 feb                 | 15 feb                    |
| MANDARANCE                   | Clara e Hernandina                                  | 28 feb                 | 15 feb                    |
| ARANCE BIONDE                | Newhall, Thomson navel, Tarocco nucellare, Navelina | 30 gen                 | 15 gen                    |
| ARANCE BIONDE                | Vaniglia, Washington Navel                          | 30 apr                 | 15 apr                    |
| ARANCE BIONDE                | Lane Late, Nave Late, Ovale, Valencia               | 31 mag                 | 15 mag                    |

|                                |                                                                           |        |        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| ARANCE ROSSE                   | Tarocco TDV                                                               | 30 gen | 15 gen |
| ARANCE ROSSE                   | Moro                                                                      | 28 feb | 15 feb |
| ARANCE ROSSE                   | Tarocco Tapi, Gallo, Lempso, Sciara                                       | 31 mar | 15 mar |
| ARANCE ROSSE                   | Tarocco Comune, Scirè                                                     | 30 apr | 15 apr |
| ARANCE ROSSE                   | Tarocco Ippolito                                                          | 30 mar | 15 mar |
| ARANCE ROSSE                   | Tarocco Meli, S. Alfio, Messina, Sanguinello, Rosso VCR, Dal Muso, Galice | 30 apr | 15 apr |
| BERGAMOTTI, POMPELMI, CHINOTTI | Tutte                                                                     | 30 apr | 15 apr |

Per i limoni l'assicurazione si riferisce al Prodotto delle fioriture dell'anno di sottoscrizione del contratto e riguarda l'intera resa ottenibile. La stessa **deve essere dichiarata e distinta nei quantitativi e nei valori che corrispondono alle diverse Produzioni** (primofiore, invernale, bianchetto e verdello).

Nell'evento Eccesso di Pioggia è compreso il Waterspot o idropisia del flavedo (esocarpo, strato esterno del frutto dell'agrumo) la cui valutazione del danno viene effettuata ai soli fini della determinazione della perdita di quantità, perché i frutti non possono essere destinati nemmeno alla trasformazione industriale.

#### **Art. 8.2 - Danno di qualità per il Prodotto Olive e Agrumi**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

| <b>TAB. A</b> | <b>Tabella liquidazione Olive da Olio</b>                              | <b>Tutte le Avversità</b> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|               | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                       | <b>% danno</b>            |
| a)            | Illese; segni di percossa; ondulato;                                   | <b>0</b>                  |
| b)            | Incisioni superficiali; ammaccature;                                   | <b>10</b>                 |
| c)            | Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;                        | <b>35</b>                 |
| d)            | Lesioni che raggiungono l'endocarpo                                    | <b>60</b>                 |
| e)            | Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate; drupe distrutte. | <b>100</b>                |

| <b>TAB. A</b> | <b>Tabella liquidazione Olive da Tavola</b>           | <b>Tutte le Avversità</b> |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
|               | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                      | <b>% danno</b>            |
| a)            | Illese; segni di percossa; ondulato;                  | <b>0</b>                  |
| b)            | Incisioni superficiali; ammaccature;                  | <b>30</b>                 |
| c)            | Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;       | <b>60</b>                 |
| d)            | Lesioni che raggiungono l'endocarpo; drupe distrutte. | <b>100</b>                |

| <b>TAB. A</b> | <b>Tabella liquidazione Agrumi</b>                                                                                                  | <b>Tutte le Avversità</b> |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|               | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                                    | <b>% danno</b>            |
| a)            | Illesi; segni di percossa, qualche incisione all'epicarpo (flavedo).                                                                | <b>0</b>                  |
| b)            | Più incisioni all'epicarpo (flavedo); qualche incisione al mesocarpo (albedo); deformazioni lievi, cinghiatura di lieve estensione. | <b>30</b>                 |
| c)            | Numerose incisioni all'epicarpo (flavedo); incisioni al mesocarpo (albedo); deformazioni medie, cinghiatura di media estensione.    | <b>60</b>                 |
| d)            | Incisioni e/o lacerazioni all'endocarpo (polpa); deformazioni gravi, cinghiatura di notevole estensione; frutti distrutti.          | <b>100</b>                |

## FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI

### Art. 9.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Per i prodotti Fragole, Fragoloni, Fragoloni Rifioventi e Fragoline di Bosco, Piccoli Frutti; fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'emissione degli steli fiorali, si estingue in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto e cessa comunque alle ore 12.00 del 15 ottobre.

Per ogni appezzamento assicurato deve essere indicata nel contratto la fioritura della specie (unifera o rifiovente), lo stato dell'apparato radicale al momento del Trapianto (a radice nuda o con zolla) e la data del Trapianto stesso.

### Art. 9.2 - Liquidazione del Danno

Il danno complessivo del Prodotto è determinato in base alle seguenti classificazione e relativi coefficienti:

|    | <b>Tabella liquidazione Fragole, Fragoloni rifioventi, Fragoline di bosco, Piccoli Frutti</b>                      | <b>Tutte le Avversità</b> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                   | <b>% danno</b>            |
| a) | Prodotti illesi;                                                                                                   | <b>0</b>                  |
| b) | Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazioni lievi;                                           | <b>25</b>                 |
| c) | Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazioni medie;                                           | <b>60</b>                 |
| d) | Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazioni gravi, frutti asportati, frutti distrutti. | <b>100</b>                |

## PRODOTTI ERBACEI

### Art. 10.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza in caso di Semina e ad Attecchimento avvenuto in caso di Trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla).

**Ad eccezione dei cereali autunno-vernini, mais, riso, soia, colza e girasole, sul Certificato di Assicurazione, per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto, la cui mancata dichiarazione, può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo.**

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del Prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia Grandine è prorogata per 7 giorni a partire dalla data del taglio o dell'estirpazione. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com), o via e-mail a [sinistririschiagricoli@generali.com](mailto:sinistririschiagricoli@generali.com) o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma e la validità della garanzia non si prolunga, in nessun caso, oltre sette giorni dalla suddetta data.

**La garanzia Siccità per girasole e colza indennizza anche i danni sulle colture NON irrigue.**

### Ci sono limiti di copertura

**La garanzia Siccità per barbabietola da zucchero, aglio, cipolla, scalogno, indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

Per i Prodotti fagioli, fagiolini, piselli deve essere indicata sul Certificato di Assicurazione la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme.

Per i seguenti Prodotti: cavoli, cavolfiori, melanzane e peperoni, per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 20 novembre.

Per i prodotti cetrioli, cocomeri, meloni, melanzane, peperoni, pomodoro (da industria e da consumo fresco) e zucchine - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti.

**PRODOTTI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (radice), CIPOLLA, CIPOLLINA****Art. 11.1 - Liquidazione del Danno**

Come previsto dall'Art. 1.1 - *Oggetto dell'Assicurazione*, la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per la perdita di quantità, si effettua sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, **solo se si riscontra un danno da defogliazione**.

| Tab. A                   | Tabella liquidazione<br>Barbabietola da Zucchero |    |    |    |    | Avversità Grandine |    |    |     |
|--------------------------|--------------------------------------------------|----|----|----|----|--------------------|----|----|-----|
| Data del Sinistro        | % DI DEFOGLIAZIONE                               |    |    |    |    |                    |    |    |     |
|                          | <30                                              | 30 | 40 | 50 | 60 | 70                 | 80 | 90 | 100 |
|                          | COEFFICIENTE DI DANNO                            |    |    |    |    |                    |    |    |     |
| Prima decade di Giugno   | 0                                                | 0  | 1  | 2  | 2  | 3                  | 3  | 4  | 4   |
| Seconda decade di Giugno | 0                                                | 1  | 2  | 3  | 4  | 5                  | 5  | 6  | 7   |
| Terza decade di Giugno   | 0                                                | 2  | 3  | 4  | 6  | 7                  | 8  | 9  | 11  |
| Prima decade di Luglio   | 0                                                | 2  | 3  | 4  | 6  | 7                  | 8  | 9  | 11  |
| Seconda decade di Luglio | 0                                                | 2  | 3  | 4  | 6  | 7                  | 8  | 9  | 11  |
| Terza decade di Luglio   | 0                                                | 1  | 2  | 3  | 4  | 5                  | 7  | 7  | 8   |
| Prima decade di Agosto   | 0                                                | 0  | 1  | 2  | 2  | 3                  | 4  | 4  | 5   |
| Seconda decade di Agosto | 0                                                | 0  | 0  | 1  | 2  | 2                  | 3  | 3  | 3   |
| Terza decade di Agosto   | 0                                                | 0  | 0  | 0  | 1  | 1                  | 1  | 1  | 1   |

| Tab. A | Tabella liquidazione CIPOLLA, CIPOLLINA                                                                    | Tutte le Avversità |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|        | CLASSIFICAZIONI DEL DANNO                                                                                  | % danno            |
| a)     | Bulbi illesi o con una o più lesioni alla sola tunica esterna, tracce di ondulato                          | 0                  |
| b)     | Una o più lesioni lievi alla prima tunica carnosa                                                          | 30                 |
| c)     | Una o più lesioni medio-gravi alla prima tunica carnosa e/o interessamento della seconda tunica carnosa    | 70                 |
| d)     | Bulbi distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione del bulbo | 100                |

**PRODOTTO CEREALI MINORI**

Avena, Farro, Frumento tenero e duro, Grano Saraceno, Orzo, Segale, Triticale, Cereali da biomassa, Cereali da foraggio e Cereali da insilaggio.

**Art. 12.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza.

La garanzia Vento Forte decorre dalle ore 12.00 del 1° marzo e cessa:

- all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico, per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
- alla maturazione di raccolta del Prodotto per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h).

**La garanzia Siccità per il Gruppo Prodotto Cereali minori indennizza i danni sulle colture NON irrigue.**

## PRODOTTO CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHINE E ZUCCHE

### Art. 13.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre dall'Emergenza in caso di Semina o dall'Attecchimento nel caso di Trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Per cocomeri e meloni la garanzia cessa alle ore 12 del:

- 120° giorno dalla data di trapianto e cessa comunque non oltre il 15 settembre per l'Italia Settentrionale e Centrale,
- 110° giorno dalla data di trapianto e cessa comunque non oltre il 30 settembre per l'Italia Meridionale e Insulare.

Per cetrioli, zucche e zucchine la garanzia cessa alle ore:

- 12.00 del 15 ottobre per l'Italia Settentrionale e Centrale;
- 12.00 del 10 novembre per l'Italia Meridionale e Insulare.

Se l'Aderente/Assicurato intende avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, oppure il ritrapianto o la risemina su colture colpite da Grandine, deve darne comunicazione all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com), o via e-mail a [sinistririschiagricoli@generali.com](mailto:sinistririschiagricoli@generali.com) o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma a Trascorsi 5 giorni dalla stessa può effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale ma deve lasciare i campioni come previsto dall'Art. 33.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*.

### Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità per il gruppo Prodotto cocomeri e meloni, indennizza i danni solo su Colture irrigue.

### Art. 13.2 - Liquidazione del danno

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, considerando solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile:

|    | Tabella liquidazione Cetrioli, Zucche e Zucchine                                                                                                                | Tutte le Avversità |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | CLASSIFICAZIONE DEL DANNO                                                                                                                                       | % danno            |
| a) | Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni e bruciature lievi dell'epicarpo;               | 0                  |
| b) | Più incisioni all'epicarpo;                                                                                                                                     | 10                 |
| c) | Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni medie dell'epicarpo;                                   | 25                 |
| d) | Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; placche di rugginosità, strofinamenti e decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo; | 45                 |
| e) | Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi o molto gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo;                                                           | 75                 |
| f) | Deformazioni molto gravi; frutti distrutti.                                                                                                                     | 100                |

|    | Tabella liquidazione Cocomeri (ad eccezione di Sugar Baby e simili), Meloni                                                                                | Tutte le Avversità |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | CLASSIFICAZIONI DEL DANNO                                                                                                                                  | % danno            |
| a) | Illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;                                                                                 | 0                  |
| b) | Più incisioni all'epicarpo, qualche incisione lieve al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo; | 30                 |
| c) | Più incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;                                | 55                 |
| d) | Qualche incisione profonda al mesocarpo; deformazioni gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo;                                                            | 80                 |

|    |                                             |            |
|----|---------------------------------------------|------------|
| e) | Deformazioni molto gravi; frutti distrutti. | <b>100</b> |
|----|---------------------------------------------|------------|

|    | <b>Tabella liquidazione Cocomeri Varietà Sugar Baby e simili</b>                                                                  | <b>Tutte le Avversità</b> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                                  | <b>% danno</b>            |
| a) | Illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;                                                        | <b>0</b>                  |
| b) | Più Incisioni all'epicarpo; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo;                                    | <b>10</b>                 |
| c) | Qualche Incisione lieve al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo; | <b>40</b>                 |
| d) | Qualche Incisione media al mesocarpo; deformazioni medie; bruciature notevoli dell'epicarpo;                                      | <b>80</b>                 |
| e) | Qualche incisione profonda al mesocarpo; deformazioni gravi; frutti distrutti.                                                    | <b>100</b>                |

## PRODOTTO FAGIOLI

### Art. 14.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza in caso di Semina e comunque non prima del 1° aprile.

Cessazione: a parziale modifica e integrazione dell'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia cessa per i seguenti eventi:

- Gelo e Brina: alle ore 12.00 del 30 maggio;
- Sbalzo Termico, Eccesso di Pioggia: a maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre;
- Siccità: alla fine della fase fenologica di ingrossamento dei baccelli.

### Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

## PRODOTTO MAIS

### Art. 15.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza.

La garanzia Siccità decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico e cessa:

- Mais da Granella, da Biomassa/Insilaggio, da Seme, Pastone di Mais alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico od anche prima se il Prodotto è stato raccolto;
- Mais dolce: alla fine della fase fenologica di maturazione latteia, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

La garanzia Vento Forte cessa:

- per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
  - Mais da Granella, Mais da Seme e Pastone di Mais da Granella: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico;
  - Mais da Biomassa/Insilaggio, Pastone di Mais integrale: alla fine della fase di maturazione cerosa, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico od anche prima se il Prodotto è stato raccolto;
  - Mais dolce: alla fine della fase di maturazione latteia, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico od anche prima se il

Prodotto è stato raccolto;

- per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h) la garanzia cessa alla raccolta e comunque alle ore 12.00 del 10 novembre.

Le garanzie Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico, Vento caldo cessano per tutte le tipologie di mais, dall'inizio della fase fenologica "cerosa", cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

Tutte le garanzie, ad eccezione del Vento Forte, cessano alla maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 20 ottobre.

### Ci sono limiti di copertura

**La garanzia Siccità per il Gruppo prodotto Mais indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

#### Art. 15.2 - Liquidazione del danno

##### MAIS DA INSILAGGIO/BIOMASSA, PASTONE DI MAIS INTEGRALE

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità è determinato sul Prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

|                                                       |   |    |    |    |    |    |    |    |        |
|-------------------------------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|--------|
| Percentuale perdita di quantità                       | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
| Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo | 0 | 4  | 6  | 8  | 12 | 16 | 20 | 25 | 25     |

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

##### MAIS DOLCE

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità è determinato sul Prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

|                                                       |   |    |    |    |    |    |    |    |        |
|-------------------------------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|--------|
| Percentuale perdita di quantità                       | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
| Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo | 0 | 3  | 5  | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60     |

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

#### Art. 15.3 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 33.11 - *Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio* in caso di danni precoci che si sono verificati entro il 30 maggio o entro 20 giorni dall'Emergenza per i secondi raccolti, e che hanno avuto per effetto

- la morte di oltre il 30% delle piantine dell'appezzamento assicurato, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/m<sup>2</sup>, oppure
- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/m<sup>2</sup>,

Generali Italia, su richiesta dell'Aderente/Assicurato, rimborsa le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'Indennizzo riconosciuto per danni precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 33.3 - *Mandato del perito*, 33.4 - *Perizia preventiva* e 33.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

## PRODOTTO MELANZANE

### Art. 16.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre ad Attecchimento avvenuto e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto assicurato. La garanzia cessa:

- per la Produzione a ciclo estivo alle ore 12.00 del 15 ottobre anche quando non sono trascorsi i giorni dal Trapianto indicati nella tabella sotto riportata;
- per la Produzione a ciclo autunnale (Trapianto dal 1° luglio in poi):
  - alle ore 12.00 del 30 ottobre per l'Italia Settentrionale, anche quando non sono trascorsi i giorni dal Trapianto indicati nella tabella sotto riportata
  - alle ore 12.00 del 15 dicembre per l'Italia Centrale, Meridionale e Insulare anche quando non sono trascorsi i giorni dal Trapianto indicati nella tabella sotto riportata

e gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti come segue (per i giorni di Trapianto intermedi si calcolano i relativi valori interpolati):

| Giorni dal Trapianto | Raccolto progressivo e percentuale di Prodotto asportato | Percentuale minima di Prodotto considerato fuori rischio al termine di ogni raccolto |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 90                   | Primo – 20%                                              | 20                                                                                   |
| 120                  | Secondo - 30%                                            | 50                                                                                   |
| 135                  | Terzo - 30%                                              | 80                                                                                   |
| 150                  | Quarto - 20%                                             | 100                                                                                  |

### Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

### Art. 16.2 - Valutazione del danno

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

|                                                                                                | Tabella liquidazione Melanzane                                              | Tutte le Avversità |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                | CLASSIFICAZIONI DEL DANNO                                                   | % danno            |
| a)                                                                                             | Illesi;                                                                     | 0                  |
| b)                                                                                             | Incisioni all'epicarpo;                                                     | 10                 |
| c)                                                                                             | Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere | 25                 |
| d)                                                                                             | Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;                           | 45                 |
| e)                                                                                             | Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;                        | 75                 |
| f)                                                                                             | Deformazioni molto gravi, fiori (*) e frutti distrutti.                     | 100                |
| (*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile. |                                                                             |                    |

## PRODOTTO PEPERONI E PEPERONCINI

### Art. 17.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre dall'Emergenza in caso di semina o ad Attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla e cessa progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto assicurato e comunque alle ore 12.00 del 120° giorno dalla data di Semina o del Trapianto del prodotto e comunque non oltre le ore 12.00 del 15 ottobre. Per la Produzione a ciclo autunnale (Trapianto dal 1° luglio in poi), la garanzia cessa alle ore 12.00 del 30 novembre.

Sul Certificato di assicurazione, per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto.

### Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

**Art. 17.2 - Valutazione del danno**

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

|                                                                                               | <b>Tabella liquidazione Peperoni e Peperoncini</b>                          | <b>Tutte le Avversità</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                               | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                            | <b>% danno</b>            |
| a)                                                                                            | Illesi;                                                                     | <b>0</b>                  |
| b)                                                                                            | Incisioni all'epicarpo;                                                     | <b>10</b>                 |
| c)                                                                                            | Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere | <b>25</b>                 |
| d)                                                                                            | Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;                           | <b>45</b>                 |
| e)                                                                                            | Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;                        | <b>75</b>                 |
| f)                                                                                            | Deformazioni molto gravi, fiori (*) e frutti distrutti.                     | <b>100</b>                |
| (*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile |                                                                             |                           |

**PRODOTTO PISELLI****Art. 18.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre dall'Emergenza in caso di Semina e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo.

Deve essere indicata sul Certificato di Assicurazione la destinazione del Prodotto: industria conserviera, consumo fresco, seme.

Nel caso in cui, a seguito di danni da Avversità assicurate, il Prodotto non può avere la destinazione dichiarata sul Certificato di Assicurazione, la valutazione del danno viene effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

**Ci sono limiti di copertura**

**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

**PRODOTTO POMODORO****Art. 19.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia:

- decorre dall'Emergenza in caso di Semina o ad Attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di Trapianto e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile,
- si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12.00 del 120° giorno dalla data di Semina o del Trapianto del Prodotto e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre.

**Art. 19.2 - Operatività della garanzia**

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati e altre trasformazioni conserviere.

**Sul Certificato di Assicurazione per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto.**

**Ci sono limiti di copertura**

**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

**Per il Prodotto trapiantato dopo il 1° luglio, le Produzioni superiori a 500 q.li/ettaro sono assicurabili solo a seguito di autorizzazione direzionale.**

**Art. 19.3 - Spese di salvataggio per danni precoci**

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all' Art. 32.8 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci che si sono verificati entro 30 giorni dall'epoca di Trapianto e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/m<sup>2</sup>, Generali Italia risarcisce, a parziale deroga a quanto previsto agli Artt. 33.3 - *Mandato del perito*, 33.4 - *Perizia preventiva* e 33.5 - *Norme per la quantificazione del danno*, un danno stabilito di comune accordo fino ad un

massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Aderente/Assicurato per la risemina o ritrapianto della coltura (spese per sementi, spese per piantine, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'Indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina o ritrapianto non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 33.3 - *Mandato del perito*, 33.4 - *Perizia preventiva* e 33.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

## Pomodoro da industria

### Art. 19.4 - Valutazione del danno

La garanzia riguarda il Prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati e concentrati e altre trasformazioni conserviere. Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti.

|    | <b>Tabella liquidativa Pomodoro Concentrato</b>                                                                                                                                 | <b>Tutte le Avversità<br/>% danno</b> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| a) | Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10                                                                                        | <b>0</b>                              |
| b) | Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa tra 1/10 e 1/4                                                  | <b>5</b>                              |
| c) | Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa tra 1/4 e 2/3 | <b>20</b>                             |
| d) | Lesioni medie; deformazioni medie                                                                                                                                               | <b>55</b>                             |
| e) | Lesioni profonde e gravi al mesocarpo                                                                                                                                           | <b>70</b>                             |
| f) | Fiori (*) e frutti distrutti                                                                                                                                                    | <b>100</b>                            |

|    | <b>Tabella liquidativa Pomodori da Pelato</b>                                                                                                                                   | <b>Tutte le Avversità<br/>% danno</b> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| a) | Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10                                                                                        | <b>0</b>                              |
| b) | Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa tra 1/10 e 1/4                                                  | <b>20</b>                             |
| c) | Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa tra 1/4 e 2/3 | <b>40</b>                             |
| d) | Lesioni medie; deformazioni medie                                                                                                                                               | <b>65</b>                             |
| e) | Lesioni profonde e gravi al mesocarpo                                                                                                                                           | <b>80</b>                             |
| f) | Fiori (*) e frutti distrutti                                                                                                                                                    | <b>100</b>                            |

(\*) Per fiori si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

### Art. 19.5 - Delimitazione della garanzia

La garanzia riguarda il Prodotto mercantile. Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti.

|    | <b>Tabella liquidativa Pomodori da Consumo Fresco</b>          | <b>Tutte le Avversità<br/>% danno</b> |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| a) | Illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide; | <b>0</b>                              |
| b) | Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo;        | <b>20</b>                             |
| c) | Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo;        | <b>40</b>                             |
| d) | Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere;              | <b>65</b>                             |

|    |                                                                                   |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| e) | Lesioni medie al mesocarpio; deformazioni medie;                                  | <b>80</b>  |
| f) | Lesioni profonde al mesocarpio, deformazioni gravi, fiori (*) e frutti distrutti. | <b>100</b> |

(\*) Per fiori si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

## PRODOTTO RISO

### Art. 20.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza.

La garanzia Vento Forte cessa:

- all'inizio della fase di maturazione cerosa, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico, per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
- alla maturazione di raccolta del Prodotto per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h);
- la garanzia Vento Forte cessa comunque alle ore 12.00 del 20 ottobre.

### Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

### Art. 20.2 - Avversità Sbalzo Termico

In deroga a quanto indicato nella definizione di Sbalzo Termico, **si possono risarcire solo i danni dovuti agli abbassamenti di temperatura:**

- **che hanno causato sterilità,**
- **al di sotto dei 13°C che avvengono per almeno 2 giorni consecutivi,**
- **che si verificano nei 15 giorni precedenti e nei 15 giorni successivi alla emissione della pannocchia** cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

### Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni da sterilità dovuti ad altre cause (per esempio: fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali).

## PRODOTTO SOIA

### Art. 21.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre:

- dall'Emergenza;
- per le Avversità: Colpo di sole/Ondata di Calore, Sbalzo Termico, Vento caldo, Siccità, dall'inizio della fase fenologica riproduttiva "R1" (inizio fioritura), cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

E cessa:

- per l'Avversità Grandine: il 31 ottobre per primo raccolto, il 10 novembre per secondo raccolto;
- per le Avversità diverse dalla Grandine: all'inizio della fase fenologica R8 (maturazione piena), cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

### Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità per la Soia indennizza i danni solo su Colture irrigue.

### Art. 21.2 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 32.8 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci avvenuti non oltre le ore 12.00 del 30 giugno e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 20 piante per m<sup>2</sup> per le cultivar monostelo e 15 piante per m<sup>2</sup> per le cultivar a sviluppo ramificato, Generali Italia, su richiesta

dell'Aderente/Assicurato, rimborsa le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'Indennizzo riconosciuto per danni precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 33.3 - *Mandato del perito*, 33.4 - *Perizia preventiva* e 33.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

## PRODOTTO TABACCO

### **Art. 22.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre ad Attecchimento avvenuto e cessa alle ore 12.00 del 10 ottobre.

In deroga all'ultimo comma dell'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia Gelo e Brina inizia alle ore 12.00 del 15 settembre e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 del 20 ottobre.

### **Art. 22.2 - Condizioni di operatività della garanzia**

Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde destinata alla trasformazione in Prodotto secco secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche e integrazioni.

### **Ci sono limiti di copertura**

#### **La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

La garanzia Vento Forte riguarda solo il danno diretto causato dai soli effetti meccanici sulla foglia di tabacco. Il Limite di Indennizzo previsto è applicato al valore assicurato presente sull'appezzamento al momento dell'evento.

### **Art. 22.3 - Valutazione del danno**

La valutazione del danno complessivo, con l'esclusione delle foglie di Trapianto e delle prime quattro foglie della corona basale, riguarda solo le foglie utili, che si ottengono al di sotto del punto di cimatura e, nel caso di Varietà non soggette alla pratica della cimatura stessa, le foglie che possono essere trasformate in Prodotto secco.

Come previsto all'Art. 1.1 - *Oggetto dell'Assicurazione*, il danno di qualità è stabilito considerando uguali tutte le foglie utili, in base:

- a) alle parti di foglie asportate o che sono considerate tali;
- b) al mancato accrescimento delle foglie;
- c) alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o che sono ritenute tali.

Per la sola Varietà Kentucky a cimatura tradizionale, la valutazione del danno complessivo è effettuata considerando uguali tutte le foglie utili, in base:

- a) alle parti di foglie asportate o che sono considerate tali;
- b) al mancato accrescimento delle foglie;
- c) alle foglie perdute; è considerata perduta anche la foglia con più del 75% di superficie fogliare asportata o che è ritenuta tale.

Per le sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno alle parti di foglie asportate o che sono considerate tali, è raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

### **Art. 22.4 - Danni in prossimità della raccolta**

In relazione alla raccolta scalare del Prodotto, la procedura dell'Art. 33.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*, si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in occasione della perizia di prima fase.

**VIVAI - PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (Piante madre di vite portinnesti)****Art. 23.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e termina con la caduta delle foglie, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

**Ci sono limiti di copertura**

**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

**Art. 23.2 - Caratteristiche del Prodotto**

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della Varietà;
- della data di impianto;
- della forma di allevamento (strisciante od impalcato);
- del numero dei ceppi.

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
- c) lunghezza di 40 cm circa.

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.

**Art. 23.3 - Valutazione del danno**

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

|    | <b>Tabella liquidativa Pianta di Vite portinnesti</b>                                                                                                             | <b>Tutte le Avversità</b> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                                                                  | <b>% danno</b>            |
| a) | Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia o al cambio, qualche lesione al cilindro centrale                                                               | <b>0</b>                  |
| b) | Qualche lesione al midollo e più lesioni al cilindro centrale                                                                                                     | <b>30</b>                 |
| c) | Più lesioni al midollo                                                                                                                                            | <b>45</b>                 |
| d) | Qualche lacerazione al cilindro centrale o al midollo                                                                                                             | <b>65</b>                 |
| e) | Più lacerazioni al cilindro centrale o al midollo; più lesioni non rimarginate al cilindro centrale o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio | <b>100</b>                |

**VIVAI - PRODOTTO NESTI (Marze) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE****Art. 24.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo quanto previsto dall'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alla defogliazione dell'impianto, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

**Ci sono limiti di copertura**

**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

**Art. 24.2 - Caratteristiche del Prodotto**

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della Varietà;
- del numero dei ceppi.

La garanzia riguarda i nesti (gemme e la parte dell'internodo utilizzata nell'innesto – 2,5 cm sotto, 1 cm sopra la gemma), che si ottengono da sarmenti di vite immune da ogni malattia, tara o difetto.

**Art. 24.3 - Valutazione del danno**

Il danno di qualità è valutato tra i 2,5 cm sotto e 1 cm sopra la gemma in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

|    | <b>Tabella liquidazione Nesti di cloni selezionati di vite</b>                                                                                                                                        | <b>Tutte le Avversità</b> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                                                                                                      | <b>% danno</b>            |
| a) | Illesi; segni di percossa; lesioni interessanti il cilindro corticale                                                                                                                                 | <b>0</b>                  |
| b) | Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo                                                                                                                                    | <b>40</b>                 |
| c) | Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale o del midollo in prossimità della gemma; nesti persi per stroncamento del tralcio e lesioni che abbiano prodotto l'accecamiento della gemma. | <b>100</b>                |

**PRODOTTO VIVAI DI VITE (Barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)****Art. 25.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Attecchimento dell'innesto talea o della talea franca; cessa con la defogliazione naturale, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

**Ci sono limiti di copertura**

**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

**Art. 25.2 - Caratteristiche del Prodotto**

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione di:

- Portainnesto e Varietà;
- Data di impianto;
- Numero delle barbatelle.

La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) secondo le norme vigenti.

Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato e un germoglio vitale.

Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

**Art. 25.3 - Valutazione del danno**

Il danno complessivo è valutato nella porzione di tralcio che comprende le prime tre gemme fertili, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

|    | <b>Tabella di liquidazione danni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>% danno</b> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a) | Illesi; lesioni interessanti la corteccia e/o il cambio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>       |
| b) | Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>25</b>      |
| c) | Lesioni interessanti i tessuti dal midollo e sveltamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>40</b>      |
| d) | Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>70</b>      |
| e) | Lacerazioni interessanti la zona midollare del cilindro centrale.<br>Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentano i seguenti danni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti;</li> <li>• asportazione totale del germoglio principale e assenza di ricacci giunti a maturazione;</li> <li>• lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale;</li> </ul> | <b>100</b>     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| f) | Lacerazioni interessanti la zona midollare del cilindro centrale.<br>Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) che presentino i seguenti danni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione;</li> <li>• lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale.</li> </ul> | 100 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

Per gemme si intendono solo quelle vitali dell'anno.

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", se esso è colpito da Grandine, ma la barbatella presenta un altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

## PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO

### Art. 26.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto dall'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 10 novembre.

### Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

### Art. 26.2 - Oggetto della garanzia

La garanzia riguarda solo gli astoni di un anno. Sono esclusi quelli provenienti da portainnesto di tre anni e oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo e olivicolo.

### Art. 26.3 - Valutazione del danno

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

|    | <b>Tabella liquidazione Vivai piante da frutto Pomacee</b>                                                                                                                                                                           | <b>Tutte le Avversità</b> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>% danno</b>            |
| a) | Piante illese; piante con ferite superficiali interessanti l'epidermide o rade lesioni inferiori a 1,5 cm                                                                                                                            | <b>0</b>                  |
| b) | Piante con qualche lesione inferiore a 1,5 cm o rade lesioni superiori a 1,5 cm                                                                                                                                                      | <b>15</b>                 |
| c) | Piante con numerose lesioni inferiori a 1,5 cm o qualche lesione superiore a 1,5 cm                                                                                                                                                  | <b>30</b>                 |
| d) | Piante con numerose lesioni superiori a 1,5 cm, rade lacerazioni, piante sveltate, Piante con ferite in prossimità dell'inserzione sull'astone che possono provocare lo spezzamento di un ramo anticipato non sostituibile con altri | <b>50</b>                 |
| e) | Piante con ferite in prossimità dell'inserzione sull'astone che possono provocare lo spezzamento di due o tre rami anticipati non sostituibili con altri e/o qualche lacerazione                                                     | <b>70</b>                 |
| f) | Piante con numerose lacerazioni; astoni persi o troncati                                                                                                                                                                             | <b>100</b>                |
|    | <b>Tabella liquidazione Vivai piante da frutto Drupacee</b>                                                                                                                                                                          | <b>Tutte le Avversità</b> |
|    | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>% danno</b>            |
| a) | Piante illese o con qualche lesione inferiore a 1,5 cm o rade lesioni superiori a 1,5 cm                                                                                                                                             | <b>0</b>                  |
| b) | Piante con numerose lesioni inferiori a 1,5 cm o qualche lesione superiore a 1,5 cm                                                                                                                                                  | <b>10</b>                 |
| c) | Piante con numerose lesioni superiori a 1,5 cm                                                                                                                                                                                       | <b>20</b>                 |
| d) | Piante con rade lacerazioni                                                                                                                                                                                                          | <b>40</b>                 |
| e) | Piante con qualche o numerose lesioni non rimarginate inferiori o superiori a 1,5 cm o con qualche lacerazione                                                                                                                       | <b>65</b>                 |
| f) | Piante con numerose lacerazioni; astoni persi o troncati                                                                                                                                                                             | <b>100</b>                |

|                                                                                  | <b>Tabella liquidazione Vivai piante da frutto Actinidia</b> | <b>Tutte le Avversità</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                  | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                             | <b>% danno</b>            |
| a)                                                                               | Piante illese o con lesioni alla corteccia                   | 0                         |
| b)                                                                               | Piante con rade lesione                                      | 15                        |
| c)                                                                               | Piante con qualche lesione                                   | 30                        |
| d)                                                                               | Piante con numerose lesione e/o con rade lacerazioni         | 50                        |
| e)                                                                               | Piante con qualche lacerazione                               | 70                        |
| f)                                                                               | Piante con numerose lacerazioni, astoni persi o troncati.    | 100                       |
| Si considerano le lesioni e le lacerazioni intervenute entro i 180 cm dalla base |                                                              |                           |

|    | <b>Tabella liquidazione Vivai piante di Olive</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Tutte le Avversità</b> |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | <b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>% danno</b>            |
| a) | Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide                                                                                                                                                                 | 0                         |
| b) | Astoni con lesioni che incidono l'epidermide, che interessano in superficie i tessuti legnosi e che sono rimarginate                                                                                                                     | 10                        |
| c) | Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide, che interessano in superficie i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate                                                                                              | 30                        |
| d) | Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide ed i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate o non rimarginate, astoni con sveltamento apicale ed astoni compromessi in modo grave nel loro normale accrescimento | 65                        |
| e) | Astoni con profonde lacerazioni dei tessuti legnosi; astoni stroncati                                                                                                                                                                    | 100                       |

## PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI (Pioppi in Vivaio)

### Art. 27.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia riguarda la sola Produzione dell'annata.

Fermo quanto previsto dall'art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre:

- per i vivai di un anno ad Attecchimento avvenuto,
- per i vivai di due anni dal 1° marzo,

La garanzia cessa alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

### Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

### Art. 27.2 - Valutazione del danno

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

|    | <b>Tabella di liquidazione Vivai di pioppi di UN ANNO (Pioppi in vivaio)</b>                                          | <b>% danno</b> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a) | Illesi; qualche lesione alla corteccia                                                                                | 0              |
| b) | Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno; sveltamento intervenuto nei primi 100 cm dalla base | 30             |
| c) | Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno                                            | 65             |
| d) | Più lesioni non rimarginate al legno; sveltamento intervenuto oltre i 100 cm dalla base; astoni persi o distrutti     | 100            |

|    | <b>Tabella di liquidazione Vivai di pioppi di DUE ANNI (Pioppi in vivaio)</b> | <b>% danno</b> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a) | Illesi; qualche lesione alla corteccia                                        | 0              |
| b) | Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno              | 40             |

|    |                                                                                                                                                   |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| c) | Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno                                                                        | <b>70</b>  |
| d) | Più lesioni non rimarginate al legno; sveltamento intervenuto oltre i 150 cm della porzione sviluppata nel secondo anno; astoni persi o distrutti | <b>100</b> |

## PRODOTTO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (Vivaio)

### Art. 28.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia riguarda solo le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto.

Fermo quanto previsto dall'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dalle ore 12.00 del 1° maggio e cessa alle ore 12.00 del 10 novembre.

Al Certificato di Assicurazione deve essere allegata la mappa con l'indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.

### Ci sono limiti di copertura

**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

### Art. 28.2 - Valutazione del danno

A deroga di quanto previsto all'Art. 33.1 - *Obblighi dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro*, il Sinistro deve essere comunicato all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com), o via e-mail a [sinistririschiagricoli@generali.com](mailto:sinistririschiagricoli@generali.com) o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

| Tabella di liquidazione Vivai piante ornamentali e forestali in vaso |                                                                                      | % danno    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| a)                                                                   | Piante illese; ammacature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti | <b>0</b>   |
| b)                                                                   | Incisioni medie e/o asportazioni di gemme e/o asportazioni lievi di ramificazioni    | <b>15</b>  |
| c)                                                                   | Incisioni profonde e/o asportazioni medie di ramificazioni                           | <b>30</b>  |
| d)                                                                   | Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno         | <b>60</b>  |
| e)                                                                   | Piante perdute                                                                       | <b>100</b> |

## NORME COMUNI



### Dove vale la copertura?

#### Art. 29.1 - Validità territoriale

Le garanzie sono valide nell'intero territorio nazionale.



### Quando e come devo pagare?

#### Art. 30.1 - Pagamento del Premio

Il Premio comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza Collettiva, mediante bonifico sul conto corrente intestato a Generali Italia indicato nella Polizza Collettiva.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

#### Art. 31.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, la garanzia decorre, per ogni singolo Certificato di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:

- **terzo** giorno successivo a quello della data di Notifica per le Avversità: Grandine e Vento Forte;
- **dodicesimo** giorno successivo a quello della Notifica per le Avversità: Brina, Gelo, Alluvione, Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia e Sbalzo termico;
- **trentesimo** giorno successivo a quello della Notifica per le Avversità: Siccità, Colpo di sole/Ondata di calore e Vento caldo.

Per data di Notifica si intende quella indicata sul Certificato di Assicurazione. **La Notifica deve essere inviata, in pari data, anche al Contraente.**

**Il Certificato di Assicurazione deve essere trasmesso al Contraente per la Convalida, in mancanza della quale l'Assicurazione è inefficace sin dall'origine.**

Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 10 novembre**, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i prodotti assicurabili.

Per le colture a ciclo autunno vernino la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 30 luglio** dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di Semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i prodotti assicurabili.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del Prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia Grandine è prorogata fino a quest'ultima fase, la data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com), o via e-mail a [sinistririschiagricoli@generali.com](mailto:sinistririschiagricoli@generali.com) o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, e la validità della garanzia cessa trascorsi sette giorni dalla suddetta data.

**Se il Certificato di Assicurazione non viene convalidato dal Contraente oppure non è ammesso per qualsiasi causa totalmente o parzialmente al contributo pubblico, il Certificato di Assicurazione viene trasformato in una polizza non agevolata che ha le identiche condizioni e garanzie, con Premio totalmente a carico dell'Aderente/Assicurato che si impegna a corrispondere l'intero importo a Generali Italia.**



## Che obblighi ho?

### Che obblighi ha l'impresa

#### **Art. 32.1 - Quantitativi assicurabili e Obblighi dell'Aderente/Assicurato**

Con il presente contratto l'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di:

- a) assicurare la Produzione ordinariamente ottenibile relativa al Prodotto in garanzia;
- b) per le Produzioni soggette ai disciplinari, di rispettare i limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi.

L'Aderente/Assicurato si impegna anche, su richiesta delle parti, a fornire le mappe catastali relative alle Partite assicurate.

Con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, l'Aderente/Assicurato attesta che le Produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalla Polizza Collettiva.

L'Aderente/Assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, anche se la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, per l'ottenimento della Produzione ordinaria dichiarata nel Certificato di Assicurazione.

#### **Art. 32.2 - Ispezione dei prodotti assicurati**

Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, e ciò non crea pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

#### **Art. 32.3 - Modifiche all'Assicurazione**

Eventuali modifiche all'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 32.4 - Comunicazioni tra le Parti**

Le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto e inviate all'agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com), o via e-mail a [sinistirischiagricoli@generali.com](mailto:sinistirischiagricoli@generali.com) o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

#### **Art. 32.5 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali**

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un Sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

#### **Art. 32.6 - Dichiarazioni dell'Aderente/Assicurato - Variazioni del rischio**

Generali Italia consente l'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni dell'Aderente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

L'Aderente/Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.

Se l'Aderente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:

- perdere del tutto o in parte l'Indennizzo, e
- determinare la cessazione dell'Assicurazione<sup>1</sup>.

L'Aderente/Assicurato deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (aggravamento del rischio).

Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo<sup>2</sup>.

L'Aderente/Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successivo alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto<sup>3</sup>.

#### **Art. 32.7 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Sul Certificato di Assicurazione deve essere dichiarato se il Prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.

**Se l'Aderente/Assicurato omette con dolo tale dichiarazione, Generali Italia non è tenuta al pagamento dell'Indennizzo.**

**In caso di Sinistro l'Aderente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.**

Se la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – supera l'ammontare del danno, Generali Italia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori<sup>4</sup>.

#### **Art. 32.8 - Anticipata risoluzione del contratto**

L'Aderente/Assicurato ha la possibilità di richiedere l'anticipata risoluzione del Contratto nel caso in cui una o più partite della coltura assicurata è danneggiata da eventi garantiti in polizza. L'anticipata risoluzione del Contratto è possibile quando il danno è tale da non rendere più conveniente proseguire con la coltivazione della medesima coltura.

Tale richiesta deve essere fatta dall'Aderente/Assicurato e inviata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a [generaliitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generaliitalia@pec.generaligroup.com), o via e-mail a [sinistririschiagricoli@generali.com](mailto:sinistririschiagricoli@generali.com) o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

Generali Italia, entro cinque Giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, deve indicare la percentuale offerta a titolo di Indennizzo tramite Bollettino di Campagna emesso dal proprio incaricato.

**In caso di mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Aderente/Assicurato il contratto rimane in essere.**

**In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Aderente/Assicurato, le garanzie prestate sulle partite oggetto di transazione, cessano.**

Il Certificato di Assicurazione rimane in essere fino alla sua naturale scadenza per permettere il pagamento dell'Indennizzo.

#### **Art. 32.9 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

---

<sup>1</sup> Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

<sup>2</sup> Art. 1898 del Codice civile.

<sup>3</sup> Art. 1897 del Codice civile.

<sup>4</sup> Art. 1910 del Codice civile.

## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



**Che obblighi ho?**

**Che obblighi ha l'impresa**

### **Art. 33.1 - Obblighi dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro l'Aderente/Assicurato **deve**:

- a) **darne avviso all'Agenzia** presso la quale è assegnato il Certificato oppure a Generali Italia tramite PEC a [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com), o via e-mail a [sinistririschiagricoli@generali.com](mailto:sinistririschiagricoli@generali.com) o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, entro tre giorni da quando il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza<sup>5</sup>.  
La denuncia fatta con ritardo, tale da non permettere la corretta valutazione tecnica da parte del Perito, comporta la redazione di un bollettino con Perizia Negativa.  
**La denuncia deve riguardare il Prodotto assicurato nel Comune e devono essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da Sinistro indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di Prodotto raccolto alla data del Sinistro;**
- b) nel caso di danno da Grandine, dichiarare **se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria** se ritiene che lo stesso non comporta il diritto all'Indennizzo. **La trasformazione della denuncia per memoria in richiesta di perizia deve essere fatta almeno 30 giorni prima della data di raccolta;**
- c) **eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture. In caso di interventi straordinari sulla Produzione assicurata, questi dovranno essere preventivamente comunicati a Generali Italia** tramite PEC a [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com), o via e-mail a [sinistririschiagricoli@generali.com](mailto:sinistririschiagricoli@generali.com) o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma;
- d) **non raccogliere il Prodotto se non ha ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno**, salvo quanto previsto dal successivo Art. 33.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- e) **mettere a disposizione dei periti**, al momento della perizia, **la planimetria catastale** relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, **il Piano Colturale risultante dal fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della Produzione;**
- f) per la garanzia Siccità, **fornire la documentazione prodotta dai Consorzi di Bonifica/Irrigui.**

**L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o del diritto alla riduzione del Premio previsto dall'Art. 33.11 – Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio.**

### **Art. 33.2 - Modalità per la determinazione del danno**

L'ammontare del danno è quantificato direttamente da Generali Italia o da un Perito da questa incaricato, con l'Aderente/Assicurato o persona da lui designata.

### **Art. 33.3 - Mandato del Perito**

Il Perito deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'Art. 32.1 - *Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Aderente/Assicurato*, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della Produzione che l'Aderente/Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- c) accertare al momento del/dei Sinistro/i la Produzione in garanzia;
- d) accertare l'effettivo superamento dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, ove previsti;
- e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze hanno subito danni similari;
- f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Aderente/Assicurato in relazione al disposto dell'Art. 33.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- g) accertare lo stadio di maturazione del Prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
- h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dal presente Certificato di Assicurazione e quantificare il danno stesso per escluderlo dall'Indennizzo;

- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dall'Art. 33.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

#### **Art. 33.4 - Perizia Preventiva**

Generali Italia può eseguire una o più perizie preventive:

- per verificare lo stato delle colture;
- per valutare i danni relativi alle produzioni a raccolta scalare. Su richiesta dell'Aderente/Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per Partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla Produzione assicurata è comunque effettuata solo in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, sul Prodotto assicurato, dovuti ad eventi non compresi dal Certificato di Assicurazione.

Se necessario il Perito redige un Bollettino di constatazione che deve essere sottoscritto dal Perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato. **La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia con la conseguente rinuncia all'impugnazione.**

#### **Art. 33.5 - Norme per la quantificazione del danno**

La quantificazione del danno è effettuata per ciascuna Partita in base ai quantitativi assicurati e ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di Assicurazione.

Vengono quantificati i danni da mancata o diminuita Produzione e i danni di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione.

**La percentuale di valore distrutto dalle Avversità atmosferiche assicurate deve essere applicata al valore del Prodotto realmente ottenibile in ogni Partita, oppure applicata al valore assicurato qualora questo sia inferiore al valore realmente ottenibile.**

Alla percentuale di danno devono **essere detratte le percentuali dei danni causati prima della decorrenza della garanzia** (Art. 33.10 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*), e quelle relative alla Franchigia (Art. 3.1 - *Franchigia*).

In caso di danni successivi **la percentuale di danno deve essere sempre riferita al valore inizialmente assicurato o al valore realmente ottenibile.**

**Ai fini della valutazione del danno, se una Partita assicurata risulta scomposta in due o più sottopartite, queste ultime sono considerate come Partite a sé stanti.**

**Il danno così determinato è sottoposto, ove previsto, all'applicazione del Limite di Indennizzo così come indicato all'Art. 3.2 - *Limite di Indennizzo*.**

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal Perito, sono riportati nel Bollettino di Campagna, che deve essere sottoscritto dal Perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Aderente/Assicurato; nel Bollettino di Campagna è richiamata l'attenzione dell'Aderente/Assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'Indennizzo. La firma dell'Aderente/Assicurato equivale ad accettazione della perizia con la conseguente rinuncia all'impugnazione. Il Bollettino, se sottoscritto con firma autografa, viene consegnato a mano all'Aderente/Assicurato al momento dell'espletamento della perizia; Generali Italia ne trattiene una copia.

Se il Bollettino è sottoscritto elettronicamente, viene trasmesso all'Aderente/Assicurato a mezzo PEC oppure a mezzo raccomandata A/R."

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Aderente/Assicurato, il predetto Bollettino al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, come dall'Art. 33.7 - *Perizia d'appello*, viene spedito al domicilio dell'Aderente/Assicurato stesso, risultante dal Certificato di Assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se l'Aderente/Assicurato non si avvale del disposto dell'Art.33.7 - *Perizia d'appello* la perizia diviene definitiva per Generali Italia ai fini della determinazione dell'Indennizzo.

Quanto previsto nei due capoversi precedenti vale anche per il Bollettino di constatazione.

#### **Art. 33.6 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**

**Se il Prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, è giunto a maturazione e non ha ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Aderente/Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma deve informare l'Agenzia** presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione e Generali Italia tramite PEC a [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com), o via e-mail a [sinistrischiagricoli@generali.com](mailto:sinistrischiagricoli@generali.com) o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

**L'Aderente/Assicurato deve lasciare i campioni per la stima del danno che devono essere costituiti da una striscia continua di Prodotto passante per la zona centrale di ogni Partita su cui insiste la Produzione assicurata, se non è diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.**

**Tali campioni devono essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e devono essere - a pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo - pari almeno al 3% della Partita assicurata.**

Se entro i cinque Giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione, Generali Italia omette di procedere alla quantificazione del danno, l'Aderente/Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un Perito in possesso dei requisiti secondo le norme di cui agli Artt. 33.3 - *Mandato del perito*, 33.4 - *Perizia preventiva* e 33.5 - *Norme per la quantificazione del danno*, nonché delle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

**L'Aderente/Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente a Generali Italia** tramite PEC a [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com), o via e-mail a [sinistririschiagricoli@generali.com](mailto:sinistririschiagricoli@generali.com) o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

Le spese di perizia sono a carico di Generali Italia.

### **Art. 33.7 - Perizia d'appello**

L'Aderente/Assicurato che non accetta le risultanze della perizia (preventiva o definitiva), può richiedere la perizia d'appello.

**A tale fine, entro tre Giorni lavorativi dalla data di ricevimento del Bollettino di Campagna, deve richiedere la perizia d'appello a Generali Italia** tramite PEC a [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com), o via e-mail a [sinistririschiagricoli@generali.com](mailto:sinistririschiagricoli@generali.com) o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, **indicando nome, domicilio e recapito telefonico del proprio Perito in possesso dei requisiti di cui all'Art. 33.2 - Modalità per la determinazione del danno.**

Entro tre Giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di appello, Generali Italia deve, con le stesse modalità, designare il proprio Perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia può essere effettuata dal perito nominato dall'Aderente/Assicurato e da due Periti scelti dall'Aderente/Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre Giorni lavorativi dalla data di nomina del secondo Perito, i Periti designati devono incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non raggiungono l'accordo, esso deve essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Le decisioni dei Periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo Perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

### **Art. 33.8 - Norme particolari della perizia d'appello**

**L'Aderente/Assicurato deve lasciare la Produzione assicurata, per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; se il Prodotto è giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'Art. 33.6 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta o dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.**

**Se l'Aderente/Assicurato ha richiesto l'appello e non ottempera a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e trovano applicazione gli Artt. 33.3 - Mandato del perito, 33.4 - Perizia preventiva e 33.5 - Norme per la quantificazione del danno.**

Se Generali Italia non ha designato come proprio il perito che ha eseguito la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

**La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni. In tal caso si ripropone la procedura prevista dall'Art. 33.1 - Obblighi dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro.**

### **Art. 33.9 - Modalità della perizia d'appello**

La perizia d'appello deve essere eseguita secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I Periti redigono collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo Bollettino di Campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio.

**Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito e per metà quelle del terzo Perito.**

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

**Art. 33.10 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia**

Non formano oggetto di Assicurazione i prodotti che sono stati colpiti da danni Anterischio. Tuttavia se il danno Anterischio si verifica tra la data di Notifica della copertura assicurativa e quella di decorrenza della garanzia, l'Assicurazione ha corso ugualmente. **L'Aderente/Assicurato deve denunciarlo a Generali Italia, secondo il disposto della lettera a) dell'Art. 33.1 - Obblighi dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro per permettere di accertare il danno in funzione del quale Generali Italia riduce in proporzione il Premio.** Tale danno è escluso dall'Indennizzo anche nell'eventualità di un successivo Sinistro.

**Art. 33.11 - Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio**

Se una Partita assicurata subisce la distruzione di almeno **un decimo del Prodotto** per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'Aderente/Assicurato, **solo se la domanda è fatta almeno 15 giorni prima** dell'epoca di raccolta ed è validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del Premio, a partire dalla data di invio all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a [generalialitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalialitalia@pec.generaligroup.com), o via e-mail a [sinistririschiagricoli@generali.com](mailto:sinistririschiagricoli@generali.com) o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella minore.

La riduzione spetta anche se il Prodotto è stato colpito da uno degli eventi garantiti, ma solo se non è stata effettuata la perizia e sono rispettate le condizioni del precedente comma.

L'eventuale rifiuto motivato, parziale o totale, della domanda di riduzione del Premio è espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax, da parte di Generali Italia all'Aderente/Assicurato, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

**Sulle Partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.**

**Art. 33.12 - Esagerazione dolosa del danno**

L'Aderente/Assicurato che esagera con dolo l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera con dolo le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, decade da ogni diritto all'Indennizzo.

**Art. 33.13 - Pagamento dell'Indennizzo**

Il pagamento dell'Indennizzo, **solo se è stato pagato il Premio**, viene effettuato all'Aderente/Assicurato **a partire dal 15 dicembre ed entro il 31 dicembre** per le polizze riferite alle colture a ciclo primaverile/estivo e **a partire dal 15 giugno ed entro il 30 giugno** per le colture a ciclo autunno/invernale.

<sup>5</sup> Art. 1913 del Codice civile.

## DEFINIZIONI VALIDE PER LE TABELLE LIQUIDATIVE

### Art. 34.1 - Analisi del Danno - Prodotto Frutta Tabelle A e B

#### DEFINIZIONI: ACTINIDIA, DRUPACEE, POMACEE

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

#### A) **LESIONE:** qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dagli eventi oggetto della garanzia;

**MINIMA:** è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.

**LIEVE:** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.

**MEDIA:** è la lesione con superficie superiore a 20 mm<sup>2</sup> e fino a 40 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.

**NOTEVOLE:** è la lesione con superficie superiore a 40 mm<sup>2</sup> e sino a 100 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.

2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazione cromatica, altrimenti si considera componente dell'ondulazione.

**RIPARATA:** è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

**SINGOLA:** è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; altrimenti essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

#### B) **FREQUENZA DELLE LESIONI:**

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; altrimenti essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

|                 | Drupacee e Actinidia   |                          | Pomacee        |                                 |
|-----------------|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|
|                 | Lesioni minime e lievi | Lesioni medie e notevoli | Lesioni minime | Lesioni lievi, medie e notevoli |
| <b>QUALCHE</b>  | Da 1 a 4               | Da 1 a 3                 | Da 1 a 5       | Da 1 a 4                        |
| <b>PIÙ</b>      | Da 5 a 9               | Da 4 a 7                 | Da 6 a 10      | Da 5 a 7                        |
| <b>NUMEROSE</b> | Oltre 9                | Oltre 7                  | Oltre 10       | Oltre 7                         |

#### C) **ONDULAZIONE:** fenomeno (tipico delle mele) di variazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica;

**TRACCIA:** è determinata da non più di una lesione lieve;

**LIEVE:** la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;

**MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;

**NOTEVOLE:** la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

#### D) **DEFORMAZIONE:** fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci;

**LIEVE:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;

**MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

**GRAVE:** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

#### E) **CINGHIATURA:** fenomeno di alterazione causata da Gelo che si manifesta ad anello rugginoso localizzato nella fascia equatoriale del frutto

**LIEVE:** interessamento della circonferenza inferiore a 90 gradi

**MEDIA:** interessamento della circonferenza da 90 a 180 gradi

**NOTEVOLE:** interessamento della circonferenza superiore a 180 gradi

**DEFINIZIONI: CACHI - FICHI**

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale, sono attribuiti i seguenti valori:

**A) INCISIONI AL MESOCARPO:**

**LIEVI:** il trauma interessa, in tutto o in parte, il 1° quarto del mesocarpo;

**MEDIE:** il trauma interessa, in tutto o in parte, il 2° quarto del mesocarpo;

**PROFONDE:** il trauma interessa, in tutto o in parte, la 2ª metà del mesocarpo.

**B) FREQUENZA DELLE INCISIONI**

|                 | <b>Lesioni</b> |
|-----------------|----------------|
| <b>QUALCHE</b>  | Da 1 a 3       |
| <b>PIÙ</b>      | Da 4 a 7       |
| <b>NUMEROSE</b> | Oltre 7        |

**C) DEFORMAZIONE** la «deformazione» si ha quando i frutti sono stati interessati dagli eventi in garanzia nei primi stadi di crescita, provocandone una forte trasformazione dei tessuti epicarpiali e/o mesocarpiali tale da causare uno sviluppo alterato riguardo all'aspetto tipico della Varietà.

**Art. 34.2 - Analisi del Danno – COCOMERI, MELONI, PEPERONI, POMODORO, ZUCCHE E ZUCCHINE**

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

**DEFINIZIONI: COCOMERI, COCOMERI Sugar Baby e simili, MELONI**

**INCISIONE** si intende anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

**DECOLORAZIONE E BRUCIATURA** dell'epicarpo, si intende:

**LIEVE** quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;

**MEDIA** quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

**NOTEVOLE** quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

**FREQUENZA DELLE INCISIONI:**

|                 | <b>Incisioni</b> |
|-----------------|------------------|
| <b>QUALCHE</b>  | Da 1 a 4         |
| <b>PIÙ</b>      | Da 5 a 8         |
| <b>NUMEROSE</b> | Oltre 8          |

**DEFINIZIONI: PEPERONI**

**INCISIONE** per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato.

**DECOLORAZIONI E BRUCIATURE** dell'epicarpo, si deve intendere:

**LIEVE** quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 2 cm<sup>2</sup>; 1 cm<sup>2</sup> per le decolorazioni punteggianti;

**MEDIA** quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 2 cm<sup>2</sup>; 1 cm<sup>2</sup> per le decolorazioni punteggianti.

**DEFINIZIONI: POMODORO**

**LESIONE:** qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità oggetto della garanzia;

- **LIEVE:** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima 4 mm) o con profondità pari o inferiore a 3 mm.;
- **MEDIA:** è la lesione con superficie superiore a 20 mm<sup>2</sup> e fino a 40 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima 7 mm) o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
- **PROFONDA e GRAVE:** è la lesione con superficie superiore a 40 mm<sup>2</sup> e sino a 100 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

**DEPIGMENTAZIONE:** Alterazione cromatica, senza lacerazione del tessuto epidermico.

**AMMACCATURA:** alterazione della superficie del frutto, senza lacerazione del tessuto epidermico, con conseguente alterazione cromatica dei tessuti sottostanti.

**FREQUENZA:**

|         |             |
|---------|-------------|
| Qualche | Fino a 3    |
| Più     | Da 4 in poi |

**DEFORMAZIONE:** fenomeno di anomala conformazione morfologica della bacca, causata da lesioni da grandine;

- LEGGERA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 della bacca;
- MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 della bacca;
- GRAVE:** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 della bacca.

**BACCA DISTRUTTA:** è quella bacca le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.

**LESIONE CICATRIZZATA:** è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo della bacca isolato dall'ambiente esterno per formazione di pellicola peridermica.

#### DEFINIZIONI: ZUCCHE E ZUCCHINE

**INCISIONE** si intende anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato.

**PLACCHE DI RUGGINOSITÀ STROFINAMENTI DECOLORAZIONI E BRUCIATURE** dell'epicarpo, si intende:

- LIEVE** quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
- MEDIA** quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- NOTEVOLE** quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

#### Art. 34.3 - Analisi del Danno – Prodotto Vivai piante da Frutto, Pomacee, Drupacee e Actinidia

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

##### A) DEFINIZIONI

**LESIONE:** ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riesce a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.

**LACERAZIONE:** ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

**SVETTAMENTO:** rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.

**STRONCATURA:** rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.

##### B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

|                 | Lesioni/Lacerazioni |
|-----------------|---------------------|
| <b>RADA</b>     | Da 1 a 8            |
| <b>QUALCHE</b>  | Da 9 a 14           |
| <b>NUMEROSE</b> | Oltre 14            |

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solo quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

- 50 cm a 100 cm per il pero;
- 60 cm a 110 cm per il melo;
- 40 cm per tutta la lunghezza dell'astone per il pesco.

Sui rami anticipati si considerano solo le lesioni e le lacerazioni presenti nei primi 10 cm dall'astone.

**Art. 34.4 - Analisi del Danno - Prodotto Vivai di Pioppi**

Agli effetti della quantificazione dei danni da Grandine e/o Vento Forte, ai termini di cui alla tabella, sono attribuiti i seguenti valori:

**A) DEFINIZIONI**

**LESIONE RIMARGINATA:** ferita che presenta evidente il fenomeno della cicatrizzazione;

**LESIONE NON RIMARGINATA:** ferita estesa e profonda che mostra ancora porzioni di legno scoperte;

**SVETTAMENTO:** rottura e/o curvatura della cima dell'astone causata da Grandine o Vento Forte;

**CURVATURA LIEVE:** freccia o disassamento dall'asse da 20 a 40 cm.

(intendendo per freccia la distanza tra il punto medio dell'arco e il punto medio della corda sottesa);

**CURVATURA GRAVE:** freccia o disassamento dall'asse oltre 40 cm.

Le lesioni devono interessare solo l'astone centrale.

**B) FREQUENZA**

Il numero delle lesioni è riferito all'intera pianta con esclusione dei primi 100 cm dalla base del fusto per le lesioni rimarginate.

|                 | Lesioni    |
|-----------------|------------|
| <b>QUALCHE</b>  | Da 10 a 20 |
| <b>PIÙ</b>      | Da 21 a 35 |
| <b>NUMEROSE</b> | Oltre 35   |

**Art. 34.5 - Analisi del Danno - Prodotto piante di viti portainnesti, nesti e vivai di vite**

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

**A) DEFINIZIONI**

**LESIONE** effetto del danno che ha comportato rimarginazione dei tessuti;

**LACERAZIONE** effetto del danno che ha comportato mancata rimarginazione dei tessuti.

**B) FREQUENZA**

Il numero delle lesioni è:

|                | Lesioni  |
|----------------|----------|
| <b>QUALCHE</b> | Fino a 3 |
| <b>PIÙ</b>     | Oltre 3  |

## ELENCO DELLE SPECIE AGRICOLE

| CODICE | DESCRIZIONE                                                                 | GRUPPO           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| M31    | ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY                                        | FRUTTICOLE VARIE |
| Q53    | ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY IMPIANTI ANTIBRINA                     | FRUTTICOLE VARIE |
| Q54    | ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE | FRUTTICOLE VARIE |
| M74    | ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY RETI ANTIGRANDINE                      | FRUTTICOLE VARIE |
| C01    | ACTINIDIA POLPA VERDE                                                       | FRUTTICOLE VARIE |
| Q47    | ACTINIDIA POLPA VERDE IMPIANTI ANTIBRINA                                    | FRUTTICOLE VARIE |
| Q48    | ACTINIDIA POLPA VERDE IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE                | FRUTTICOLE VARIE |
| D69    | ACTINIDIA POLPA VERDE RETI ANTIGRANDINE                                     | FRUTTICOLE VARIE |
| D01    | AGLIO                                                                       | ALTRI PRODOTTI   |
| L10    | AGLIO DA SEME                                                               | ORTICOLE DA SEME |
| M11    | AGLIONE                                                                     | ALTRI PRODOTTI   |
| L11    | AGRETTO                                                                     | ALTRI PRODOTTI   |
| C02    | ALBICOCCHIE                                                                 | DRUPACEE         |
| M22    | ALBICOCCHIE DA INDUSTRIA                                                    | DRUPACEE         |
| M91    | ALBICOCCHIE DA INDUSTRIA IMPIANTI ANTIBRINA                                 | DRUPACEE         |
| M92    | ALBICOCCHIE DA INDUSTRIA IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE             | DRUPACEE         |
| M89    | ALBICOCCHIE DA INDUSTRIA RETI ANTIGRANDINE                                  | DRUPACEE         |
| Q17    | ALBICOCCHIE IMPIANTI ANTIBRINA                                              | DRUPACEE         |
| L92    | ALBICOCCHIE IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE                          | DRUPACEE         |
| L12    | ALBICOCCHIE PRECOCI                                                         | DRUPACEE         |
| Q19    | ALBICOCCHIE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA                                      | DRUPACEE         |
| L91    | ALBICOCCHIE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE                  | DRUPACEE         |
| L90    | ALBICOCCHIE PRECOCI RETI ANTIGRANDINE                                       | DRUPACEE         |
| D70    | ALBICOCCHIE RETI ANTIGRANDINE                                               | DRUPACEE         |
| M06    | ALCHECHENGI                                                                 | ALTRI PRODOTTI   |
| M63    | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO                                              | ALTRI PRODOTTI   |
| M62    | ALTRE FLORICOLE SOTTO SERRA                                                 | ALTRI PRODOTTI   |
| L13    | ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)                                                    | ALTRI PRODOTTI   |
| L14    | ANETO                                                                       | ALTRI PRODOTTI   |
| H38    | ANETO DA SEME                                                               | ORTICOLE DA SEME |
| C80    | ANICE                                                                       | ALTRI PRODOTTI   |
| H75    | ANICE STELLATO DA SEME                                                      | ORTICOLE DA SEME |
| H74    | ANICE STELLATO                                                              | ALTRI PRODOTTI   |
| L15    | ANONE                                                                       | ALTRI PRODOTTI   |
| D53    | ARACHIDI                                                                    | ALTRI PRODOTTI   |
| C23    | ARANCE MEDIO TARDIVE                                                        | AGRUMI           |
| H02    | ARANCE PRECOCI                                                              | AGRUMI           |
| L16    | ARNICA                                                                      | ALTRI PRODOTTI   |
| D03    | ASPARAGO                                                                    | ALTRI PRODOTTI   |
| C43    | AVENA                                                                       | CEREALI MINORI   |
| L17    | AVENA DA BIOMASSA                                                           | CEREALI MINORI   |
| L18    | AVENA DA SEME                                                               | CEREALI MINORI   |
| H53    | AVOCADO                                                                     | FRUTTICOLE VARIE |
| L19    | BAMBU'                                                                      | ALTRI PRODOTTI   |

|     |                                              |                  |
|-----|----------------------------------------------|------------------|
| L20 | BAMBU' DA BIOMASSA                           | ALTRI PRODOTTI   |
| L21 | BARBABIETOLA DA BIOMASSA                     | ALTRI PRODOTTI   |
| L22 | BARBABIETOLA DA FORAGGIO                     | ALTRI PRODOTTI   |
| L08 | BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME             | ORTICOLE DA SEME |
| D04 | BARBABIETOLA DA ZUCCHERO                     | ALTRI PRODOTTI   |
| C67 | BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME             | ORTICOLE DA SEME |
| M12 | BARDANA RADICE                               | ALTRI PRODOTTI   |
| C82 | BASILICO                                     | ALTRI PRODOTTI   |
| H26 | BASILICO DA SEME                             | ORTICOLE DA SEME |
| C63 | BERGAMOTTO                                   | AGRUMI           |
| H54 | BIETA LISCIA DA TAGLIO                       | ALTRI PRODOTTI   |
| D05 | BIETOLA DA COSTA                             | ALTRI PRODOTTI   |
| H88 | BIETOLA DA COSTA DA SEME                     | ORTICOLE DA SEME |
| L23 | BIETOLA ROSSA                                | ALTRI PRODOTTI   |
| D50 | BIETOLA ROSSA DA SEME                        | ORTICOLE DA SEME |
| H86 | BORRAGINE                                    | ALTRI PRODOTTI   |
| D90 | BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)                   | ALTRI PRODOTTI   |
| D96 | BUNCHING ONION DA SEME                       | ORTICOLE DA SEME |
| M43 | BUNCHING ONION DA SEME IBRIDO                | ORTICOLE DA SEME |
| C36 | CACHI                                        | FRUTTICOLE VARIE |
| Q15 | CACHI IMPIANTI ANTIBRINA                     | FRUTTICOLE VARIE |
| L94 | CACHI IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE | FRUTTICOLE VARIE |
| L93 | CACHI RETI ANTIGRANDINE                      | FRUTTICOLE VARIE |
| M83 | CAMELINA SATIVA                              | ALTRI PRODOTTI   |
| L24 | CAMOMILLA                                    | ALTRI PRODOTTI   |
| D06 | CANAPA                                       | ALTRI PRODOTTI   |
| C84 | CANAPA DA SEME                               | ORTICOLE DA SEME |
| M03 | CANAPA INFIORESCENZA                         | ALTRI PRODOTTI   |
| L04 | CAPPERO                                      | ALTRI PRODOTTI   |
| C27 | CARCIOFO                                     | CARCIOFI         |
| M07 | CARCIOFO DA INDUSTRIA                        | CARCIOFI         |
| D07 | CARDO                                        | ALTRI PRODOTTI   |
| L25 | CARDO DA SEME                                | ORTICOLE DA SEME |
| D08 | CAROTA                                       | ALTRI PRODOTTI   |
| D46 | CAROTA DA SEME                               | ORTICOLE DA SEME |
| M44 | CAROTA DA SEME IBRIDO                        | ORTICOLE DA SEME |
| L26 | CARTAMO                                      | ALTRI PRODOTTI   |
| D33 | CASTAGNE                                     | FRUTTICOLE VARIE |
| D09 | CAVOLFIORE                                   | ALTRI PRODOTTI   |
| D52 | CAVOLFIORE DA SEME                           | ORTICOLE DA SEME |
| M45 | CAVOLFIORE DA SEME IBRIDO                    | ORTICOLE DA SEME |
| C69 | CAVOLI DA SEME                               | ORTICOLE DA SEME |
| M42 | CAVOLI DA SEME IBRIDO                        | ORTICOLE DA SEME |
| C83 | CAVOLO BROCCOLO                              | ALTRI PRODOTTI   |
| D10 | CAVOLO CAPPUCCIO                             | ALTRI PRODOTTI   |
| L28 | CAVOLO CINESE                                | ALTRI PRODOTTI   |
| L29 | CAVOLO FORAGGIO                              | ALTRI PRODOTTI   |
| H55 | CAVOLO NERO                                  | ALTRI PRODOTTI   |
| L30 | CAVOLO RAPA                                  | ALTRI PRODOTTI   |

|     |                                                                               |                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| L31 | CAVOLO ROMANESCO                                                              | ALTRI PRODOTTI              |
| D11 | CAVOLO VERZA                                                                  | ALTRI PRODOTTI              |
| M02 | CECE DA SEME                                                                  | LEGUMINOSE                  |
| D12 | CECI                                                                          | LEGUMINOSE                  |
| C64 | CEDRO                                                                         | AGRUMI                      |
| D13 | CETRIOLI                                                                      | COCOMERI MELONI<br>PEPERONI |
| C70 | CETRIOLI DA SEME                                                              | ORTICOLE DA SEME            |
| D54 | CICERCHIA                                                                     | LEGUMINOSE                  |
| C37 | CILIEGIE                                                                      | DRUPACEE                    |
| M19 | CILIEGIE DA INDUSTRIA                                                         | DRUPACEE                    |
| M95 | CILIEGIE DA INDUSTRIA IMPIANTI ANTIBRINA                                      | DRUPACEE                    |
| M96 | CILIEGIE DA INDUSTRIA IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE                  | DRUPACEE                    |
| M93 | CILIEGIE DA INDUSTRIA RETI ANTIGRANDINE                                       | DRUPACEE                    |
| Q21 | CILIEGIE IMPIANTI ANTIBRINA                                                   | DRUPACEE                    |
| Q22 | CILIEGIE IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE                               | DRUPACEE                    |
| D71 | CILIEGIE RETI ANTIGRANDINE                                                    | DRUPACEE                    |
| L32 | CILIEGIO ACIDO                                                                | DRUPACEE                    |
| C72 | CIPOLLA DA SEME                                                               | ORTICOLE DA SEME            |
| C54 | CIPOLLE                                                                       | ALTRI PRODOTTI              |
| D14 | CIPOLLINE                                                                     | ALTRI PRODOTTI              |
| C33 | COCOMERO                                                                      | COCOMERI MELONI<br>PEPERONI |
| M09 | COCOMERO MINI                                                                 | COCOMERI MELONI<br>PEPERONI |
| D58 | COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPA, ROBINIA, SALICE,<br>PAULONIA, EUCALIPTO) | VIVAI / PIANTE              |
| C32 | COLZA                                                                         | SOIA                        |
| L33 | COLZA DA BIOMASSA                                                             | SOIA                        |
| D45 | COLZA DA SEME                                                                 | SOIA                        |
| M46 | COLZA DA SEME IBRIDO                                                          | SOIA                        |
| C85 | CORIANDOLO                                                                    | ALTRI PRODOTTI              |
| C86 | CORIANDOLO DA SEME                                                            | ORTICOLE DA SEME            |
| L34 | CRESCIONE                                                                     | ALTRI PRODOTTI              |
| H76 | CRESCIONE DA SEME                                                             | ORTICOLE DA SEME            |
| D20 | CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO PIEN'ARIA                                    | ALTRI PRODOTTI              |
| L07 | CRISANTEMO DA SEME                                                            | ORTICOLE DA SEME            |
| H99 | ECHINACEA PARTE AEREA                                                         | ALTRI PRODOTTI              |
| H98 | ECHINACEA RADICI                                                              | ALTRI PRODOTTI              |
| L35 | ELICRISO                                                                      | ALTRI PRODOTTI              |
| L36 | ERBA CIPOLLINA                                                                | ALTRI PRODOTTI              |
| H96 | ERBA MAZZOLINA DA SEME                                                        | ORTICOLE DA SEME            |
| D15 | ERBA MEDICA                                                                   | ALTRI PRODOTTI              |
| C68 | ERBA MEDICA DA SEME                                                           | ORTICOLE DA SEME            |
| L37 | ERBAI DA BIOMASSA                                                             | ALTRI PRODOTTI              |
| C87 | ERBAI DI GRAMINACEE                                                           | ALTRI PRODOTTI              |
| C88 | ERBAI DI LEGUMINOSE                                                           | ALTRI PRODOTTI              |
| L38 | ERBAI DI RAVIZZONE                                                            | ALTRI PRODOTTI              |
| C89 | ERBAI MISTI                                                                   | ALTRI PRODOTTI              |
| H97 | FACELIA DA SEME                                                               | ORTICOLE DA SEME            |

|     |                                       |                             |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------|
| L39 | FAGIOLI DA INDUSTRIA                  | LEGUMINOSE                  |
| D98 | FAGIOLI DA SEME                       | LEGUMINOSE                  |
| L40 | FAGIOLI SECCHI NANI                   | LEGUMINOSE                  |
| L41 | FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI             | LEGUMINOSE                  |
| L42 | FAGIOLINI DA INDUSTRIA                | LEGUMINOSE                  |
| L43 | FAGIOLINI DA SEME                     | LEGUMINOSE                  |
| C47 | FAGIOLINO                             | LEGUMINOSE                  |
| D16 | FARRO                                 | CEREALI MINORI              |
| L44 | FARRO DA SEME                         | CEREALI MINORI              |
| D97 | FAVA DA SEME                          | LEGUMINOSE                  |
| D17 | FAVA FRESCA                           | LEGUMINOSE                  |
| L45 | FAVA SECCA                            | LEGUMINOSE                  |
| D18 | FAVINO                                | LEGUMINOSE                  |
| L46 | FAVINO DA SEME                        | LEGUMINOSE                  |
| H95 | FESTUCA DA SEME                       | ORTICOLE DA SEME            |
| C44 | FICHI                                 | FRUTTICOLE VARIE            |
| C42 | FICO D'INDIA                          | FRUTTICOLE VARIE            |
| H78 | FIENO GRECO                           | ALTRI PRODOTTI              |
| D19 | FINOCCHIO                             | ALTRI PRODOTTI              |
| D51 | FINOCCHIO DA SEME                     | ORTICOLE DA SEME            |
| M47 | FINOCCHIO DA SEME IBRIDO              | ORTICOLE DA SEME            |
| L47 | FIORDALISO                            | ALTRI PRODOTTI              |
| H27 | FIORI DI ZUCCHINA                     | COCOMERI MELONI<br>PEPERONI |
| H90 | FLORICOLE SOTTO SERRA                 | ALTRI PRODOTTI              |
| C38 | FRAGOLE                               | FRUTTICOLE VARIE            |
| M51 | FRAGOLINE DI BOSCO                    | FRUTTICOLE VARIE            |
| M10 | FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q) | VIVAI / PIANTE              |
| L48 | FRUMENTO DA BIOMASSA                  | CEREALI MINORI              |
| H10 | FRUMENTO DURO                         | CEREALI MINORI              |
| H12 | FRUMENTO DURO DA SEME                 | CEREALI MINORI              |
| H79 | FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)          | CEREALI MINORI              |
| L49 | FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) DA SEME  | CEREALI MINORI              |
| H11 | FRUMENTO TENERO                       | CEREALI MINORI              |
| L50 | FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO           | CEREALI MINORI              |
| L51 | FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO         | CEREALI MINORI              |
| H13 | FRUMENTO TENERO DA SEME               | CEREALI MINORI              |
| L01 | FUNGHI DI COLTIVAZIONE                | ALTRI PRODOTTI              |
| D56 | GELSO                                 | FRUTTICOLE VARIE            |
| L52 | GENZIANA                              | ALTRI PRODOTTI              |
| L06 | GERMOGLI DI BAMBU'                    | ALTRI PRODOTTI              |
| C48 | GIRASOLE                              | SOIA                        |
| L53 | GIRASOLE DA BIOMASSA                  | SOIA                        |
| M04 | GIRASOLE DA BIOMASSA PIANTA           | SOIA                        |
| D48 | GIRASOLE DA SEME                      | SOIA                        |
| H36 | GIUGGIOLE                             | FRUTTICOLE VARIE            |
| D95 | GOJI                                  | ALTRI PRODOTTI              |
| H14 | GRANO SARACENO                        | CEREALI MINORI              |
| C73 | INDIVIA DA SEME                       | ORTICOLE DA SEME            |

|     |                                                  |                             |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| M05 | IPERICO                                          | ALTRI PRODOTTI              |
| D35 | KUMQUAT                                          | AGRUMI                      |
| C52 | LAMPONE                                          | FRUTTICOLE VARIE            |
| H08 | LAMPONE RETI ANTIGRANDINE                        | FRUTTICOLE VARIE            |
| C74 | LATTUGHE DA SEME                                 | ORTICOLE DA SEME            |
| D21 | LATTUGHE\INDIVIE                                 | ALTRI PRODOTTI              |
| L54 | LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO                  | ALTRI PRODOTTI              |
| D22 | LENTICCHIE                                       | LEGUMINOSE                  |
| C24 | LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI                       | AGRUMI                      |
| H04 | LIMONI PRECOCI                                   | AGRUMI                      |
| C91 | LINO                                             | ALTRI PRODOTTI              |
| H28 | LINO DA SEME                                     | ORTICOLE DA SEME            |
| L55 | LIQUIRIZIA RADICE                                | ALTRI PRODOTTI              |
| H18 | LOIETTO                                          | CEREALI MINORI              |
| C92 | LOIETTO DA SEME                                  | CEREALI MINORI              |
| H45 | LUPINELLA                                        | LEGUMINOSE                  |
| L56 | LUPINELLA DA SEME                                | LEGUMINOSE                  |
| H17 | LUPINI                                           | LEGUMINOSE                  |
| H77 | LUPPOLO                                          | ALTRI PRODOTTI              |
| L57 | MAGGIORANA                                       | ALTRI PRODOTTI              |
| L58 | MAIS DA BIOMASSA                                 | MAIS                        |
| C03 | MAIS DA GRANELLA GENERICO                        | MAIS                        |
| M32 | MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA           | MAIS                        |
| D23 | MAIS DA INSILAGGIO                               | MAIS                        |
| C39 | MAIS DA SEME                                     | MAIS                        |
| D24 | MAIS DOLCE                                       | MAIS                        |
| L60 | MALVA                                            | ALTRI PRODOTTI              |
| C25 | MANDARANCE                                       | AGRUMI                      |
| H05 | MANDARANCE PRECOCI                               | AGRUMI                      |
| C26 | MANDARINI MEDIO - TARDIVI                        | AGRUMI                      |
| H07 | MANDARINI PRECOCI                                | AGRUMI                      |
| C61 | MANDORLE                                         | FRUTTICOLE VARIE            |
| L02 | MANGO                                            | FRUTTICOLE VARIE            |
| C58 | MELANZANE                                        | COCOMERI MELONI<br>PEPERONI |
| C04 | MELE                                             | POMACEE                     |
| M17 | MELE CLUB                                        | POMACEE                     |
| M80 | MELE CLUB IMPIANTI ANTIBRINA                     | POMACEE                     |
| M65 | MELE CLUB IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE | POMACEE                     |
| M64 | MELE CLUB RETI ANTIGRANDINE                      | POMACEE                     |
| H52 | MELE IMPIANTI ANTIBRINA                          | POMACEE                     |
| L95 | MELE IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE      | POMACEE                     |
| D76 | MELE RETI ANTIGRANDINE                           | POMACEE                     |
| L62 | MELISSA                                          | ALTRI PRODOTTI              |
| L61 | MELISSA SEMI                                     | ALTRI PRODOTTI              |
| H35 | MELOGRANO                                        | FRUTTICOLE VARIE            |
| M82 | MELOGRANO RETI ANTIGRANDINE                      | FRUTTICOLE VARIE            |
| C34 | MELONI                                           | COCOMERI MELONI<br>PEPERONI |

|     |                                                               |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| L63 | MENTA DOLCE                                                   | ALTRI PRODOTTI              |
| L64 | MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA                                | ALTRI PRODOTTI              |
| L65 | MENTA SEMI                                                    | ALTRI PRODOTTI              |
| L66 | MENTUCCIA                                                     | ALTRI PRODOTTI              |
| C93 | MIGLIO                                                        | CEREALI MINORI              |
| C51 | MIRTILLO                                                      | FRUTTICOLE VARIE            |
| D77 | MIRTILLO RETI ANTIGRANDINE                                    | FRUTTICOLE VARIE            |
| D37 | MIRTO                                                         | ALTRI PRODOTTI              |
| C66 | MORE                                                          | FRUTTICOLE VARIE            |
| H09 | NESPOLO DEL GIAPPONE                                          | FRUTTICOLE VARIE            |
| D57 | NESTI DI VITE                                                 | VIVAI / PIANTE              |
| C05 | NETTARINE                                                     | DRUPACEE                    |
| M34 | NETTARINE DA INDUSTRIA                                        | DRUPACEE                    |
| Q06 | NETTARINE DA INDUSTRIA IMPIANTI ANTIBRINA                     | DRUPACEE                    |
| Q07 | NETTARINE DA INDUSTRIA IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE | DRUPACEE                    |
| Q04 | NETTARINE DA INDUSTRIA RETI ANTIGRANDINE                      | DRUPACEE                    |
| Q35 | NETTARINE IMPIANTI ANTIBRINA                                  | DRUPACEE                    |
| Q36 | NETTARINE IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE              | DRUPACEE                    |
| C06 | NETTARINE PRECOCI                                             | DRUPACEE                    |
| Q41 | NETTARINE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA                          | DRUPACEE                    |
| Q42 | NETTARINE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE      | DRUPACEE                    |
| D78 | NETTARINE PRECOCI RETI ANTIGRANDINE                           | DRUPACEE                    |
| D79 | NETTARINE RETI ANTIGRANDINE                                   | DRUPACEE                    |
| C59 | NOCCIOLE                                                      | FRUTTICOLE VARIE            |
| D42 | NOCE PIANTE                                                   | VIVAI / PIANTE              |
| D38 | NOCI                                                          | FRUTTICOLE VARIE            |
| C41 | OLIVE OLIO                                                    | OLIVE                       |
| C40 | OLIVE TAVOLA                                                  | OLIVE                       |
| L96 | OLIVELLO SPINOSO                                              | ALTRI PRODOTTI              |
| H93 | OLIVO IN VASO                                                 | VIVAI / PIANTE              |
| L67 | ORIGANO                                                       | ALTRI PRODOTTI              |
| H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO                                    | VIVAI / PIANTE              |
| C94 | ORNAMENTALI SOTTO SERRA                                       | VIVAI / PIANTE              |
| L68 | ORTICA                                                        | ALTRI PRODOTTI              |
| C29 | ORZO                                                          | CEREALI MINORI              |
| L69 | ORZO DA BIOMASSA                                              | CEREALI MINORI              |
| D60 | ORZO DA SEME                                                  | CEREALI MINORI              |
| M52 | ORZO DA SEME IBRIDO                                           | CEREALI MINORI              |
| L98 | PASCOLO                                                       | ALTRI PRODOTTI              |
| L70 | PASSIFLORA                                                    | ALTRI PRODOTTI              |
| L09 | PASTONE DI MAIS                                               | MAIS                        |
| C35 | PATATE COMUNI                                                 | ALTRI PRODOTTI              |
| H16 | PATATE DA SEME                                                | ALTRI PRODOTTI              |
| M60 | PATATE DI PRIMIZIA                                            | ALTRI PRODOTTI              |
| H24 | PEPERONCINO                                                   | COCOMERI MELONI<br>PEPERONI |
| C22 | PEPERONI                                                      | COCOMERI MELONI<br>PEPERONI |

|     |                                                            |                  |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|
| C07 | PERE                                                       | POMACEE          |
| M88 | PERE IMPIANTI ANTIBRINA                                    | POMACEE          |
| Q11 | PERE IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE                | POMACEE          |
| C08 | PERE PRECOCI                                               | POMACEE          |
| M87 | PERE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA                            | POMACEE          |
| Q12 | PERE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE        | POMACEE          |
| D82 | PERE PRECOCI RETI ANTIGRANDINE                             | POMACEE          |
| D83 | PERE RETI ANTIGRANDINE                                     | POMACEE          |
| C09 | PESCHE                                                     | DRUPACEE         |
| M24 | PESCHE DA INDUSTRIA                                        | DRUPACEE         |
| Q02 | PESCHE DA INDUSTRIA IMPIANTI ANTIBRINA                     | DRUPACEE         |
| Q03 | PESCHE DA INDUSTRIA IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE | DRUPACEE         |
| Q01 | PESCHE DA INDUSTRIA RETI ANTIGRANDINE                      | DRUPACEE         |
| Q31 | PESCHE IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE              | DRUPACEE         |
| C10 | PESCHE PRECOCI                                             | DRUPACEE         |
| Q33 | PESCHE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE      | DRUPACEE         |
| Q32 | PESCHE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA                          | DRUPACEE         |
| D84 | PESCHE PRECOCI RETI ANTIGRANDINE                           | DRUPACEE         |
| D85 | PESCHE RETI ANTIGRANDINE                                   | DRUPACEE         |
| Q30 | PESCHE IMPIANTI ANTIBRINA                                  | DRUPACEE         |
| C11 | PIANTE DI VITI PORTA INNESTO                               | VIVAI / PIANTE   |
| D26 | PIANTE OFFICINALI                                          | VIVAI / PIANTE   |
| H44 | PIANTINE DA ORTO IBRIDE                                    | ALTRI PRODOTTI   |
| H43 | PIANTINE DA ORTO STANDARD                                  | ALTRI PRODOTTI   |
| H87 | PIANTINE DI NOCCIOLO                                       | VIVAI / PIANTE   |
| L71 | PIOPPI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANNI                         | VIVAI / PIANTE   |
| D41 | PIOPPO                                                     | VIVAI / PIANTE   |
| M39 | PISELLI DA INDUSTRIA                                       | LEGUMINOSE       |
| C46 | PISELLI FRESCHI                                            | LEGUMINOSE       |
| L72 | PISELLI SECCHI                                             | LEGUMINOSE       |
| D47 | PISELLO DA SEME                                            | LEGUMINOSE       |
| C96 | PISELLO PROTEICO                                           | LEGUMINOSE       |
| C57 | PISTACCHIO                                                 | FRUTTICOLE VARIE |
| L05 | POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI                               | POMODORO         |
| C12 | POMODORO CONCENTRATO                                       | POMODORO         |
| C13 | POMODORO DA TAVOLA                                         | POMODORO         |
| C14 | POMODORO PELATO                                            | POMODORO         |
| D36 | POMPELMO                                                   | AGRUMI           |
| D27 | PORRO                                                      | ALTRI PRODOTTI   |
| C75 | PORRO DA SEME                                              | ORTICOLE DA SEME |
| M48 | PORRO DA SEME IBRIDO                                       | ORTICOLE DA SEME |
| M01 | PRATO PASCOLO                                              | ALTRI PRODOTTI   |
| L99 | PRATO POLIFITA (MQ)                                        | ALTRI PRODOTTI   |
| C99 | PREZZEMOLO                                                 | ALTRI PRODOTTI   |
| D43 | PREZZEMOLO DA SEME                                         | ORTICOLE DA SEME |
| H42 | PSILLIO                                                    | ALTRI PRODOTTI   |
| D94 | QUINOA                                                     | ALTRI PRODOTTI   |
| D28 | RADICCHIO                                                  | ALTRI PRODOTTI   |
| C71 | RADICCHIO\CICORIA DA SEME                                  | ORTICOLE DA SEME |

|     |                                                       |                  |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------|
| M49 | RADICCHIO\CICORIA DA SEME IBRIDO                      | ORTICOLE DA SEME |
| D61 | RAPA                                                  | ALTRI PRODOTTI   |
| C76 | RAPA DA SEME                                          | ORTICOLE DA SEME |
| D29 | RAVANELLO                                             | ALTRI PRODOTTI   |
| C77 | RAVANELLO DA SEME                                     | ORTICOLE DA SEME |
| C62 | RIBES                                                 | FRUTTICOLE VARIE |
| C15 | RISO                                                  | RISO             |
| M25 | RISO CON DIRITTI RISERVATI                            | RISO             |
| L73 | RISO DA SEME                                          | RISO             |
| M28 | RISO DA SEME CON DIRITTI RISERVATI                    | RISO             |
| D63 | RISO INDICA                                           | RISO             |
| M26 | RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI                     | RISO             |
| L74 | RISO INDICA DA SEME                                   | RISO             |
| M29 | RISO INDICA DA SEME CON DIRITTI RISERVATI             | RISO             |
| D39 | ROSA CANINA                                           | ALTRI PRODOTTI   |
| L75 | ROSMARINO                                             | ALTRI PRODOTTI   |
| L76 | RUCOLA                                                | ALTRI PRODOTTI   |
| H29 | RUCOLA DA SEME                                        | ORTICOLE DA SEME |
| M41 | RUCOLA SELVATICA DA SEME IBRIDO                       | ORTICOLE DA SEME |
| L77 | SALVIA                                                | ALTRI PRODOTTI   |
| C60 | SATSUMA                                               | AGRUMI           |
| D64 | SCALOGNO                                              | ALTRI PRODOTTI   |
| L78 | SCALOGNO DA SEME                                      | ORTICOLE DA SEME |
| D30 | SEDANO                                                | ALTRI PRODOTTI   |
| H56 | SEDANO DA SEME                                        | ORTICOLE DA SEME |
| D31 | SEGALE                                                | CEREALI MINORI   |
| L79 | SEGALE DA BIOMASSA                                    | CEREALI MINORI   |
| D65 | SEGALE DA SEME                                        | CEREALI MINORI   |
| H41 | SENAPE BIANCA                                         | ALTRI PRODOTTI   |
| C31 | SOIA                                                  | SOIA             |
| L80 | SOIA DA BIOMASSA                                      | SOIA             |
| L81 | SOIA DA SEME                                          | SOIA             |
| D99 | SOIA EDAMAME                                          | SOIA             |
| C30 | SORGO                                                 | MAIS             |
| L82 | SORGO DA BIOMASSA                                     | MAIS             |
| L83 | SORGO DA INSILAGGIO                                   | MAIS             |
| H39 | SORGO DA SEME                                         | MAIS             |
| C56 | SPINACIO                                              | ALTRI PRODOTTI   |
| C78 | SPINACIO DA SEME                                      | ORTICOLE DA SEME |
| M40 | SPINACIO DA INDUSTRIA                                 | ALTRI PRODOTTI   |
| H19 | SULLA                                                 | LEGUMINOSE       |
| H89 | SULLA DA SEME                                         | LEGUMINOSE       |
| C16 | SUSINE                                                | DRUPACEE         |
| Q26 | SUSINE IMPIANTI ANTIBRINA                             | DRUPACEE         |
| Q27 | SUSINE IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE         | DRUPACEE         |
| C17 | SUSINE PRECOCI                                        | DRUPACEE         |
| Q28 | SUSINE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA                     | DRUPACEE         |
| Q29 | SUSINE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE | DRUPACEE         |
| D86 | SUSINE PRECOCI RETI ANTIGRANDINE                      | DRUPACEE         |

|     |                                                                             |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| D87 | SUSINE RETI ANTIGRANDINE                                                    | DRUPACEE         |
| C18 | TABACCO                                                                     | TABACCO          |
| H91 | TAPPETO ERBOSO                                                              | ALTRI PRODOTTI   |
| L84 | TARASSACO RADICI                                                            | ALTRI PRODOTTI   |
| L85 | TIMO                                                                        | ALTRI PRODOTTI   |
| H20 | TRIFOGLIO                                                                   | ALTRI PRODOTTI   |
| D44 | TRIFOGLIO DA SEME                                                           | ORTICOLE DA SEME |
| C49 | TRITICALE                                                                   | CEREALI MINORI   |
| L86 | TRITICALE DA BIOMASSA                                                       | CEREALI MINORI   |
| H40 | TRITICALE DA SEME                                                           | CEREALI MINORI   |
| L87 | TRITORDEUM                                                                  | CEREALI MINORI   |
| C19 | UVA DA TAVOLA                                                               | UVA TAVOLA       |
| D89 | UVA DA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE                                              | UVA TAVOLA       |
| H82 | UVA DA VINO COMUNE                                                          | UVA VINO         |
| Q13 | UVA DA VINO COMUNE IMPIANTI ANTIBRINA                                       | UVA VINO         |
| H85 | UVA DA VINO COMUNE RETI ANTIGRANDINE                                        | UVA VINO         |
| H80 | UVA DA VINO DOP                                                             | UVA VINO         |
| M85 | UVA DA VINO DOP IMPIANTI ANTIBRINA                                          | UVA VINO         |
| H83 | UVA DA VINO DOP RETI ANTIGRANDINE                                           | UVA VINO         |
| H81 | UVA DA VINO IGP                                                             | UVA VINO         |
| M84 | UVA DA VINO IGP IMPIANTI ANTIBRINA                                          | UVA VINO         |
| H84 | UVA DA VINO IGP RETI ANTIGRANDINE                                           | UVA VINO         |
| H73 | UVA DA VINO VARIETALE                                                       | UVA VINO         |
| Q14 | UVA DA VINO VARIETALE IMPIANTI ANTIBRINA                                    | UVA VINO         |
| L03 | UVA DA VINO VARIETALE RETI ANTIGRANDINE                                     | UVA VINO         |
| D66 | UVA SPINA                                                                   | FRUTTICOLE VARIE |
| L88 | VECCIA                                                                      | LEGUMINOSE       |
| L89 | VECCIA DA SEME                                                              | LEGUMINOSE       |
| M13 | VERBENA DOROSA PARTE AEREA                                                  | ALTRI PRODOTTI   |
| M86 | VERBENA ODOROSA SOMMITA' FIORITE                                            | ALTRI PRODOTTI   |
| M14 | VERBENA OFFICINALE PARTE AEREA                                              | ALTRI PRODOTTI   |
| D67 | VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA                                                  | VIVAI / PIANTE   |
| C55 | VIVAI DI PIANTE DI OLIVO                                                    | VIVAI / PIANTE   |
| H37 | VIVAI DI PIANTE FORESTALI                                                   | VIVAI / PIANTE   |
| H69 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGIE | VIVAI / PIANTE   |
| H68 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | VIVAI / PIANTE   |
| H64 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGIE        | VIVAI / PIANTE   |
| H65 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI              | VIVAI / PIANTE   |
| H63 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI        | VIVAI / PIANTE   |
| H92 | VIVAI DI FRUTTICOLE                                                         | VIVAI / PIANTE   |
| M58 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO                                          | VIVAI / PIANTE   |
| M55 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA                                         | VIVAI / PIANTE   |
| M53 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI - FICO                                     | VIVAI / PIANTE   |
| M54 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE                                          | VIVAI / PIANTE   |
| M59 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI                                    | VIVAI / PIANTE   |

|     |                                                       |                             |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| H70 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE    | VIVAI / PIANTE              |
| H67 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI    | VIVAI / PIANTE              |
| H57 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI         | VIVAI / PIANTE              |
| H58 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI | VIVAI / PIANTE              |
| H60 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME           | VIVAI / PIANTE              |
| H59 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE | VIVAI / PIANTE              |
| H62 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI           | VIVAI / PIANTE              |
| H61 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI      | VIVAI / PIANTE              |
| C65 | VIVAI DI PIOPPI                                       | VIVAI / PIANTE              |
| M81 | VIVAI DI PORTAINNESTI DRUPACEE                        | VIVAI / PIANTE              |
| M56 | VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE                         | VIVAI / PIANTE              |
| C21 | VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE                       | VIVAI / PIANTE              |
| M57 | VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE                      | VIVAI / PIANTE              |
| H66 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE           | VIVAI / PIANTE              |
| H25 | ZAFFERANO                                             | ALTRI PRODOTTI              |
| H34 | ZAFFERANO BULBI                                       | ALTRI PRODOTTI              |
| D32 | ZUCCA                                                 | COCOMERI MELONI<br>PEPERONI |
| C79 | ZUCCA DA SEME                                         | ORTICOLE DA SEME            |
| M61 | ZUCCA ORNAMENTALE                                     | COCOMERI MELONI<br>PEPERONI |
| D68 | ZUCCHINA FIORE                                        | COCOMERI MELONI<br>PEPERONI |
| C50 | ZUCCHINE                                              | COCOMERI MELONI<br>PEPERONI |
| D49 | ZUCCHINE DA SEME                                      | ORTICOLE DA SEME            |
| M50 | ZUCCHINE DA SEME IBRIDO                               | ORTICOLE DA SEME            |



[generali.it](http://generali.it)